

SOCIETA' ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS SOCIETE' FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS



T4 TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

COSTRUZIONE GALLERIA DI SICUREZZA $\emptyset = 8 \text{ metri}$

PRELIMINARE	DEFINITIVO	Х	ESECUTIVO		
-------------	------------	---	-----------	--	--

SCHEMA DI CONTRATTO CLAUSOLE TRA COMMITTENZA E DIREZIONE LAVORI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

N° TAVOLA

	A4	MARZO 2007	
SCALA	FORMATO	DATA EMISSIONE	FILE

В					
Α					
0	03/2007	Uscita del documento	D.G.	F.N.	M.B.
rev.	data	descrizione della revisione	Red.	Verf.	Approv.

Il Responsabile del progetto SITAF S.p.A Il Direttore Tecnico Dott. Ing. Massimo BERTI



S.I.T.A.F. S.p.A.

Sede Legale e Uffici: Fr. San Giuliano, 2 10059 SUSA TO

Tel. +390122621621 Fax. +390122622036 C.F. e Part. Iva 00513170019 - R.E.A. T0313530 Capitale Sociale € 65.016.000,00 (i.v.)

Schema di Contratto


S.I.T.A.F. S.p.A.

LAVORI	DI		
LAVURI	וט		

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

TRA

La S.I.T.A.F. S.p.A., con sede legale in Susa (TO) – Frazione San Giuliano n. 2, capitale sociale Euro 65.016.000,00.= interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00513170019, in seguito più brevemente denominata "Committente", in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Ing. Gianni Luciani, nato a Feltre (BL) il 10/01/1945, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 13 aprile 2006, da una parte



PREMESSO

- che la S.I.T.A.F. S.p.A. è concessionaria dell'ANAS per la costruzione e l'esercizio del T4 Traforo del Fréjus e dell'autostrada A32 Torino Bardonecchia, dei suoi prolungamenti e raccordi, in virtù, rispettivamente, quanto alla prima opera, della Convenzione revisionata con Atto sottoscritto in data 28 gennaio 2003, approvato con D.I. 30 gennaio 2003 n. 91/DOPE registrato alla Corte dei Conti il 3 ottobre 2003 Reg. n. 4 foglio n. 9 e reso esecutivo con comunicazione ANAS del 05 novembre 2003; quanto alla seconda opera, della Convenzione in data 26 giugno 1973, n. 13062, approvata ai sensi dell'art. 2 della legge 24 luglio 1971, n. 287, con D.I. 1965 del 26 giugno 1973;
- che la S.I.T.A.F. S.p.A. ha deliberato di affidare i lavori di costruzione della galleria di sicurezza mediante procedura ristretta con il criterio di aggiudicazione del così

come previsto nel bando di gara; che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee , è stato pubblicato in data ______ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ nonché, per estratto, sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica e Il Sole 24 Ore in data che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per le ore 12.00 del che entro il suddetto termine hanno presentato domanda di partecipazione alla gara n. candidati: che la pre-qualifica si è conclusa con l'ammissione alla successiva fase della gara di n. concorrenti ai quali, in data _____ è stata inviata la lettera di invito a presentare l'offerta; che la scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata per le ore ____ del ___ che nel rispetto del termine convenuto, hanno presentato offerta n. ___ Imprese; che la procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente contratto a favore dell'Impresa che ha offerto il ribasso del ______% sul prezzo a base di gara e che è risultata in possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara così come richiesti dalla vigente normativa; che tale impresa è la _ che, ai fini del presente contratto si intende: per "Codice", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163"; per "Regolamento", il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione della nuova Galleria di Sicurezza con diametro 8,00 m del Traforo Autostradale del Frejus che collega la regione italiana del Piemonte con la regione francese della Savoia. La realizzazione delle opere sarà effettuata ai sensi degli artt. 173 lett. b e 176 del DLgs 163/2006

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto e categorie dei lavori

L'importo complessivo dell'appalto è di € 302.924.631,13 IVA esclusa, di cui € 11.586.000,00 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono riconducibili alle seguenti categorie (D.P.R. 34/2000): OG4 (prevalente), classifica Illimitata. Ulteriori categorie: OG1, classifica VII, OG3, classifica illimitata, OG10, classifica VI, OG11, classifica illimitata, OG12 classifica IV. Gli interventi sono così suddivisi:

No	Prestazioni	Costo (€)
1	Opere del genio civile	198.584.371,00
2	Impianti	49.782.608,13
3	Discariche, opere ambientali e paesaggistiche	25.000.000,00
4	Opere al portale lato Italia	12.142.990,00
5	Opere al portale lato Francia	3.050.000,00
6	Opere di mitigazione lato Italia	1.928.662,00
7	Costi per il monitoraggio ambientale lato Italia	850.000,00
	Totale parziale costi di costruzione	291.338.631,13
9	Oneri per la sicurezza	11.586.000,00
	Sommano €	302.924.631,13

La suddivisione fra opere a corpo ed opere a misura sarà oggetto di approfondimento in fase di redazione di progetto esecutivo, nel pieno rispetto delle vigenti normative.

Articolo 3 - Descrizione dei lavori

Le caratteristiche della galleria di sicurezza parallela al Traforo del Frejus, oggetto dell'appalto, possono essere così riassunte:

- lunghezza: 12.878 m ad un interasse medio di 50 m dal traforo;

- diametro interno: 8,00 m;

- pendenza media: 0,54% (Francia-Italia);

- sagoma libera: 6,60 x 4,00 m;

- rifugi: 34 intersse medio di 360 m e superficie per utenti di 110 mq;

- stazioni tecniche: 10 con interasse medio 1.450 m;

- by-pass: 5 interasse medio 2.145 m, indipendenti dai rifugi e dalle stazioni

tecniche;

- ventilazione: longitudinale con 35 coppie di acceleratori in volta e centrali

supplementari in corrispondenza delle centrali B e C per garantire in

caso di evento un'estrazione massiccia;

- nuovi edifici multifunzionali ai portali per gestire i soccorsi e le necessità di gestione;

- gestione unica della galleria di sicurezza integrata con la gestione del traforo nelle sale di comando esistenti.

I lavori dovranno essere eseguiti partendo dai due portali con un primo tratto di scavo in tradizionale con esplosivo per una lunghezza dipendente dai tempi di fornitura della TBM, pari a circa 1600 m, in quanto attualmente il tempo di fornitura TBM è stimato in 9:12 mesi dall'inizio dello scavo.

Lo scavo proseguirà poi da entrambi i lati con due fresatrici meccanizzate a doppio scudo a sezione piena.

I rifugi, non appena completati, dovranno essere messi a disposizione dei servizi di soccorso per incrementare i livelli di sicurezza del Traforo e del cantiere stesso.

I documenti del progetto definitivo necessari per redigere la progettazione esecutiva, necessaria per la successiva realizzazione delle opere, sono raggruppati in documenti esplicativi separati per il genio civile e per ciascun impianto.

Una migliore articolazione delle opere da realizzarsi è contenuta nella relazione generale n. rif. 6145.2-R-01°.

Articolo 4 Cauzione definitiva e coperture assicurative

4.1 - Cauzione definitiva

L'Impresa è obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria nei modi e con le prescrizioni stabilite dall'art. 113 del Codice

4.2 - Polizza "tutti i rischi" (C.A.R.)

L'Impresa è obbligata a stipulare prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa di tipo "tutti i rischi" (C.A.R.) che copra i danni all'opera da qualsiasi causa determinati durante l'esecuzione della stessa con i massimali indicati nello Schema di contratto nonché tutti i danni a terzi.

Tale garanzia dovrà essere conforme al Codice e al Regolamento.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio .

4.3 - Polizza di assicurazione R.C.O.

L'Impresa è obbligata inoltre a stipulare una polizza assicurativa di tipo "R.C.O." (Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 per persona.

La copertura dovrà comprendere anche il danno biologico.

4.4 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 129, comma 2 e dall'art. 104 del Regolamento, l'Impresa è tenuta a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza di

assicurazione indennitaria decennale di copertura dei rischi di rovina totale e parziale dell'opera, ovvero di rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con i massimali indicati nello Schema di contratto.

Articolo 5 - Valutazione del compenso

L'esecuzione dei lavori è soggetta alla disciplina economica dell'art. 133, commi 2 e 3 del Codice, secondo cui non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Viene, comunque, data attuazione a quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6 del sopra menzionato articolo del Codice.

Tutti gli oneri a carico dell'Impresa previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con il prezzo di appalto.

L'Impresa, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto, nel presentare la propria offerta, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal Capitolato, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il Capitolato fanno riferimento, che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

L'Impresa dovrà, inoltre, considerare compresi e compensati con il prezzo d'appalto tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed articolata natura dei lavori e con i problemi di viabilità, che incidono sulla normale pianificazione del cantiere e dei lavori, nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari.

Articolo 6 - Piano di qualità di costruzione e di installazione

L'Impresa aggiudicataria dovrà redigere il Piano di qualità di costruzione e di installazione, che dovrà essere sottoposto all'approvazione delle due Società e della Direzione Lavori.

Detto documento dovrà prevedere, pianificare e programmare le condizioni, le sequenze, le modalità, le strumentazioni, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

Articolo 7 - Progetto esecutivo

L'Impresa aggiudicataria, entro 45 giorni dalla aggiudicazione e prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'appalto.

Detto progetto dovrà sviluppare il presente progetto definitivo approvato e posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 169 comma 1 del Codice, il Contraente generale dovrà, nello sviluppo del progetto esecutivo, assicurare il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del Progetto Definitivo.

A tal proposito il progetto esecutivo dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica del progettista attestante la rispondenza al progetto definitivo di cui sopra e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso.

Il progetto sarà oggetto di approvazione da parte delle Società italiana e francese.

Il progetto esecutivo, inoltre, dovrà essere redatto, in base all'art. 164 del D.Lgs 163/2006, applicando le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI del suidicato DLgs. Le predette norme saranno vincolanti in tutte le sue parti ai fini della progettazione esecutiva.

Articolo 8 - Controlli

8.1 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa deve trasmettere, ai fini della prequalifica dei materiali, copia dei certificati di laboratorio e delle schede tecniche attestanti la conformità dei materiali che intende utilizzare al Capitolato speciale d'Appalto.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.

In particolare per quanto riguarda l'acciaio per l'armatura lenta e di precompressione dovrà essere consegnata al Direttore dei Lavori, prima della sua posa in opera la seguente documentazione:

- originale o copia autenticata dei certificati di laboratorio;
 - copia del documento di trasporto con dichiarazione del Direttore Tecnico dell'Impresa fornitrice che il materiale di cui al documento di trasporto coincide con quello dei certificati di laboratorio di cui sopra.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Impresa deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Impresa stessa, a carico della quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivarle per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Impresa, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di collaudo.

L'Impresa che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

8.2 - Prove, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti,

ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo e sono a carico della Committente, fatta eccezione quanto di seguito specificato essere a carico dell'Impresa. Le stesse saranno eseguite presso laboratorio di gradimento delle la Direzione Lavori.

Sono a carico dell'Impresa

- le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto o dalla normativa vigente ma ritenute necessarie, dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- gli oneri e le spese per il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme vigenti ovvero dal Capitolato Speciale d'Appalto, per la conservazione degli stessi e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. E', altresì, onere a carico dell'Impresa la predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione delle opere provvisionali, ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, per cui tali prove sono richieste dalla normativa vigente o dal Capitolato Speciale.

Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8.3 - Provvista dei materiali

L'Impresa è libera di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche della scelta dei luoghi di approvvigionamento, non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Impresa dalla loro fornitura a piè d'opera.

8.4 - Valutazione dei lavori e dei materiali

Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera e di cui è previsto prezzo a piè d'opera, il loro accreditamento in contabilità potrà essere effettuato prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti sarà in facoltà della Committente aggiungere la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Impresa, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

8.5 - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di escavazioni e demolizioni

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Committente la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Committente. L'Impresa non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Committente.

I materiali provenienti da escavazioni e/o demolizioni non ritenuti idonei al reimpiego/ecocompatibili dalla Committente, sono di proprietà dell'impresa e, pertanto, dovranno essere smaltiti in discarica debitamente autorizzata per lo specifico tipo di materiale, a cura e spese dell'Impresa.; quelli invece ritenuti idonei/ecocompatibili dalla Committente sono di proprietà della Committente e, saranno portati, a cure e spese dell'Impresa, su aree indicate dalla Direzione Lavori.

Sarà facoltà della Committente cedere detti materiali all'Impresa; il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà detratto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.

8.6 - Difetti di costruzione

L'Impresa deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Impresa.

L'Impresa che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori o a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Articolo 9 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La Direzione Lavori, con il procedere delle opere, provvederà a redigere la contabilità al fine di consentire l'emissione dei certificati di acconto.

Per i lavori da remunerare a misura le misure, rilevate in contraddittorio mano a mano che si procede nell'esecuzione dei lavori, saranno riportate su supporto informatico e cartaceo e dovranno essere firmate dall'Impresa e dalla Direzione Lavori.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera e definitivo.

Per i lavori da remunerare a corpo le progressive quote percentuali di avanzamento verranno desunte da valutazioni autonome effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale potrà trovare un riscontro nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte integrante della documentazione contrattuale.

<u>Per i lavori da remunerare a misura l</u>e misure rilevate ed elaborate consentiranno di dedurre direttamente le quantità effettivamente eseguite cui applicare i prezzi unitari ed il ribasso offerto ovvero i prezzi contrattuali.

<u>Per i lavori da remunerare a corpo</u> le progressive quote percentuali di avanzamento verranno applicate alle aliquote di incidenza di cui all'art. 45 del DPR 554/99 come individuate all'art. 2 del Capitolato.

Ciascun stato di avanzamento dei lavori verrà, quindi, calcolato mediante la somma degli importi relativi alle percentuali e/o alle quantità - come sopra specificato.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza, così come precisati nel contratto e all'art. 2 del Capitolato, non soggetti a ribasso d'asta, in occasione dell'emissione dei singoli stati di avanzamento lavori, saranno quantificati in proporzione ai lavori liquidati in ciascun avanzamento ed indicati sul relativo certificato di pagamento.

Articolo 10 - Lavori non previsti nell'elenco prezzi

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art.136 del Regolamento oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio della Committente.

La Committente potrà anche richiedere all'Impresa delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali od opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto, e ciò ai sensi e con le norme dell'art. 161 del Regolamento.

L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere dalla Direzione Lavori esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata.

Le prestazioni non rientranti negli obblighi contrattuali compensati con il corrispettivo dell'Appalto saranno contabilizzate, ad insindacabile giudizio della Committente, a corpo od in economia.

Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai da impiegare nei lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

I lavori in economia verranno valutati con i costi unitari di materiali, trasporti e noli offerti o stabiliti nell'Elenco Prezzi adottato dalla Committente per il progetto ai quali verrà applicato il ribasso contrattuale; per quanto attiene i costi unitari della mano d'opera verranno rilevati dalle tabelle, vigenti alla data di esecuzione di ciascuna prestazione, dell'Ufficio provinciale del Lavoro competente; su tali costi verrà applicata una maggiorazione forfettaria del 24,30% (venticinquepercento) per tener conto delle spese generali ed utili dell'Impresa e successivamente verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, fermo restando che il ribasso offerto non sarà applicato al costo della mano d'opera, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori.

L'Impresa, qualora esegua lavori in economia, ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste relative agli operai e relative qualifiche, mezzi d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, verrà predisposto dalla Direzione Lavori.

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Articolo 11 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori di costruzione dovrà essere effettuata dopo l'approvazione da parte delle due Società del progetto esecutivo e comunque non prima di 45 giorni dalla avvenuta aggiudicazione e dopo la firma del contratto.

Tuttavia, anche prima della stipulazione del contratto, ove vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi del comma 1 dell'art. 129 del Regolamento, il Committente si riserva la facoltà di consegnare le opere.

La consegna dei lavori potrà farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale, senza che per tale ragione l'Impresa possa accampare pretesa alcuna. In tal caso, l'Impresa dovrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'Impresa è tenuta a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133 del Regolamento.

In ogni caso la consegna dei lavori sarà subordinata alla presentazione da parte dell'Impresa della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative contrattuali come richiesto nella lettera di aggiudicazione dei lavori in oggetto.

Il Committente comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui presentarsi per la consegna dei lavori di cui verrà redatto apposito verbale secondo quanto stabilito dall'art. 130 del richiamato Regolamento; dalla data del verbale di consegna totale o dall'ultimo verbale di consegna parziale decorre il termine utile per il compimento dei lavori così come fissato nel contratto d'appalto.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio; trascorso inutilmente detto nuovo termine il Committente avrà diritto a non stipulare o a risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la cauzione come stabilito al comma 7 dell'art. 129 del Regolamento.

L'Impresa ha l'obbligo di controllare a sua cura e spese i capisaldi, le quote, i tracciati, i rilievi, gli andamenti plano-altimetrici, gli altri eventuali dati topografici e tutti gli elaborati tecnici consegnati dal Committente.

Ai sensi dell'art. 131, comma 3, del Regolamento qualora l'Impresa intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto in progetto deve formulare le proprie riserve sul verbale di consegna dei lavori. Diversamente tutti gli elementi consegnati all'Impresa si intenderanno da questa accettati, senza eccezioni o riserve di sorta e l'Impresa sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, anche di dettaglio, ed alle istruzioni che il Committente si riserva di dare di volta in volta.

Qualora la consegna non avvenga per fatto della Committente, si applicano le disposizioni contenute al riguardo nell'art. 129 del Regolamento.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Impresa dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Committente ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del Regolamento, l'Impresa ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto, in misura non superiore ai limiti indicati nel Capitolato Generale di cui al D.M. n. 145 del 19/4/2000.

Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Impresa stessa ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Impresa.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del capoverso 11 del presente articolo, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del capoverso 12 del presente articolo deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del Regolamento.

Articolo 12 - Programma esecutivo dei lavori

Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere predisposto su base mensile con allegato grafico che dovrà in ogni caso rispettare, salvo eventuali proposte migliorative (riduzione delle tempistiche) i tempi e le scadenze inderogabili indicati nel cronoprogramma contrattuale allegato al progetto esecutivo, e che metta in evidenza per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione (compreso l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione degli stessi) nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi a suddetta disposizione, ferma restando l'inadempienza stessa, il Direttore dei Lavori ha la facoltà di concedere ulteriori 7 giorni per la presentazione del suddetto programma.

Qualora il programma sottoposto non riportasse l'approvazione della Committente, l'Impresa avrà ancora 4 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.

Il programma di esecuzione delle opere dovrà essere variato e/o aggiornato per:

- esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante;
- disposizioni della Direzione Lavori;
- interruzioni temporanee e/o ritardi.

L'Impresa, nel termine di gg. 4 dalla richiesta della Direzione Lavori, dovrà consegnare il nuovo programma aggiornato, senza che da ciò ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

In mancanza del Programma esecutivo l'Impresa non potrà iniziare o proseguire i lavori.

L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni della Committente, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel Capitolato.

L'Impresa dovrà sottoporre all'attenzione della Committente, per le necessarie e preventive approvazioni, tutte le richieste di deviazioni, limitazioni e scambi di carreggiata almeno 15 giorni prima della data per la quale si richiede il provvedimento.

Il programma dei lavori allegato al progetto può prevedere che i lavori debbano essere eseguiti con più squadre e su più turni di lavoro per coprire le 24 ore giornaliere, anche sette giorni su sette, impiegando adeguate risorse in termini di mezzi e personale, oneri di cui l'Impresa avrà dovuto tenere conto in sede di offerta.

Articolo 13 - Cantierizzazione

L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a reperire l'area o le aree necessarie per installare il/i cantiere/i, di adeguate dimensioni, per l'esecuzione dell'opera.

L'Impresa dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le prescrizioni e/o richieste, nessuna esclusa, previste nel Piano di sicurezza o che verranno impartite dalle competenti Autorità territoriali per il rilascio delle previste autorizzazioni.

L'Impresa, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione Lavori, per la preventiva autorizzazione, gli elaborati illustranti l'area da occupare adibire a cantiere, le disposizioni e la tipologia dei baraccamenti e dei servizi, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature ovvero il cd "Progetto di cantierizzazione", completo delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità territoriali competenti, ove richieste.

L'Impresa dovrà organizzare e mantenere in perfetta efficienza il/i cantiere/i assumendo tutti gli oneri a suo carico, sollevando il Committente da ogni richiesta risarcitoria avanzata da terzi.

Articolo 14 - Sospensione e ripresa dei lavori - proroghe

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche che vadano oltre le previsioni effettuate dalla Committente in sede di programma dei lavori, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 lettere a), b), c) e d) del Codice, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del Regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Impresa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Impresa, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del Regolamento, si applicano i commi primo, secondo e quinto del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto

nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa.

L'Impresa che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo 15 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penalità per ritardi

15.1 - Tempo utile

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito nel contratto d'appalto in numero di giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno del verbale di consegna ed escluso i giorni di sospensione previsti dal cronoprogramma contrattuale. Il tempo contrattuale tiene conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole; pertanto, per tali motivi, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Nel caso di consegna parziale dei lavori la data della consegna, ai fini di stabilire il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, decorre dalla data dell'ultimo verbale.

L'Impresa comunicherà per iscritto alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà subito, in contraddittorio con l'Impresa, alle necessarie constatazioni, redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori, desunta dal certificato, decorreranno i termini per la redazione del conto finale, per l'effettuazione dei collaudi.

15. 2 - Penali per ritardata ultimazione dei lavori

Salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni e all'applicazione delle eventuali penali intermedie previste nello schema di contratto, per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione nel contratto verrà applicata la penale giornaliera, che sarà pari all'1‰ dell'importo contrattuale netto rapportato alla durata dei lavori prevista e, comunque, entro i limiti precisati dall'art. 117 del Regolamento.

Oltre alle penali di cui sopra, il Committente addebiterà comunque all'Impresa gli eventuali maggiori danni qualora gli stessi, causati dai ritardi, per i mancati introiti o per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.

Il Committente, oltre alle penali suddette, addebiterà comunque all'Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a concorrenza, con il corrispondente obbligo dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto dei lavori, il Committente, ai sensi del comma 4 dell'art. 117 del Regolamento,

avrà la facoltà di risolvere il contratto, per colpa dell'Impresa ed intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori.

In tal caso si dovrà procedere alla compilazione del verbale di constatazione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di fatto delle opere, e dell'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere in conformità all'art. 138 del Codice

Articolo 16 - Ordini della direzione lavori

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, nonché gli interventi di dettaglio di cui all'art. 132, comma 3 del Codice, dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni impartite di volta in volta, dalla Direzione Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di progetto, di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori provvederà ad emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni necessarie per l'eliminazione, a carico dell'Impresa, delle difformità ed irregolarità riscontrate, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni consequenti.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della Direzione Lavori, sia che riguardino le modalità di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino la sostituzione di materiali, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni e riserve con le modalità stabilite dall'art. 165 del Regolamento.

L'ordine di servizio non costituisce sede per l'iscrizione di eventuali riserve o eccezioni da parte dell'Impresa in conformità del comma 1 dell'art. 128 del Regolamento.

Nessun mutamento di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità di lavori, interventi di dettaglio ed altra variante o addizione al progetto approvato può essere introdotto dall'Impresa se non è ordinato per iscritto dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvato dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 132 del Codice-

Articolo 17 - Personale dell'impresa - disciplina del cantiere

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato, mediante procura notarile, dall'Impresa stessa ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del successivo articolo.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Impresa è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e

risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'eventuale custodia dei cantieri dell'Impresa dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646).

Articolo 18 - Rappresentante dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori

L'Impresa è tenuta a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti

L'Impresa che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali e delle facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto;—l'Impresa od il suo rappresentante dovranno comunque dimorare, per tutta la durata dell'appalto, in luogo prossimo ai lavori.

Il mandato, che deve essere valido a tutti gli effetti anche per il ricevimento degli ordini scritti e verbali, andrà depositato presso il Committente, il quale giudicherà sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla consequente sua accettabilità.

L'Impresa rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il Committente si riserva il diritto di esigere dall'Impresa il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza obbligo alcuno di addurre motivazione e senza che l'Impresa, il suo rappresentante possano esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.

Articolo 19- Espropri ed occupazioni temporanee

Il Committente provvederà, direttamente, agli espropri ed alle occupazioni temporanee relative alle opere da eseguirsi ed all'area di cantiere.

L'Impresa provvederà, invece, a sua cura e spese, a tutte le occupazioni temporanee -che si rendessero necessarie per l'installazione dei cantieri, accessi e pertinenze dei cantieri, per discariche o depositi di materiali di qualsiasi genere ed entità, per opere provvisorie, per strade di servizio, per cave, per deviazioni provvisorie e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.

Resta comunque precisato che l'Impresa risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi, per le occupazioni menzionate, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad esse del tutto estraneo; al riguardo si fa espresso richiamo all'art. 189 del Regolamento.

Articolo 20 - Subappalti

L'affidamento in subappalto o in cottimo è regolato dal Codice (artt. 37, comma 11 e 118) e dal D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

L'Impresa resterà comunque di fronte alla Società, unica responsabile dei lavori subappaltati.

La concessione del subappalto sarà comunque subordinata. al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Articolo 21 – Disegni costruttivi, rilievi e verifiche

Oltre che i normali rilievi necessari per i tracciamenti, l'Impresa ha l'obbligo di effettuare, per le eventuali attività che interessino opere esistenti, tutti i necessari rilievi ed indagini conoscitive, atti a stabilire l'esatto posizionamento degli impianti esistenti e lo stato di conservazione delle strutture.

L'Impresa dovrà fornire, su supporto magnetico più triplice copia cartacea, tutti i disegni civili, strutturali, impiantistici ecc. di quanto costruito. Tale onere è compreso nel prezzo di appalto dell'opera.

Detti elaborati dovranno essere prodotti con sistema CAD e redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni sua parte l'opera, nelle modalità e nei formati indicati dalla Direzione Lavori e secondo le seguenti minimali prescrizioni tecniche:

- i disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico; il supporto cartaceo dovrà essere realizzato tramite plotter;
- la simbologia standard degli "oggetti" da rappresentare, la tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri, ecc., nonché i tipi linea da utilizzare nella realizzazione degli elaborati grafici, saranno quelli concordati con la Direzione Lavori nell'ambito dei simboli, carattere e tipi linea esistenti e secondo gli standard del Committente; è fatto obbligo all'Impresa richiedere formalmente la definizione di tali elementi, in quanto non saranno validate versioni di elaborati non rispondenti ai suddetti requisiti;
- i disegni dovranno essere realizzati esclusivamente su formati UNI, fino al formato massimo A0.

Articolo 22 - Prezzo a corpo e prezzi di elenco - invariabilità del prezzo

22. 1 - Prezzo di elenco - a misura e a corpo

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'elenco prezzi o quelli contenuti nell'elaborato "Lista delle forniture e delle categorie di lavoro previste nell'appalto", allegati al contratto.

Tali prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:

- a <u>per i materiali</u>: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- b <u>per gli operai ed i mezzi d'opera</u>: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c <u>per i noli</u>: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;

d - <u>per i lavori</u>: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I lavori e le somministrazioni <u>appaltati a misura</u> sono liquidati in base ai prezzi unitari o al ribasso offerti dall'Impresa, comprensivi degli oneri di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

I lavori e le somministrazioni <u>appaltati a corpo</u> sono liquidati in base al corrispettivo offerto a corpo dall'Impresa; Tale corrispettivo è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:

- a. <u>per i materiali</u>: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- b. <u>per gli operai ed i mezzi d'opera</u>: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c. <u>per i noli</u>: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;
- d. <u>per i lavori</u>: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I lavori, appaltati <u>a corpo, e a misura</u> sono liquidati in base ai prezzi unitari offerti dall'Impresa alle aliquote percentuali indicate all'art. 2, comprensive degli oneri di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

Pertanto,i corrispettivi a misura ed a corpo s'intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed invariabili per tutta la durata dei lavori e delle forniture indipendenti da qualsiasi eventualità.

22.2 - Invariabilità dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, come stabilito dall'art. 133, comma 2 del Codice, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

I prezzi contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili e comprendono tutti gli oneri, anche quelli non espressamente previsti dal contratto, per dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

Articolo 23 - Piani di sicurezza

L'Impresa si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito nel capitolato speciale, dalle norme generali in materia di sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare dell'art. 131 e, ove applicabile, dell'art. 118 del Codice.

L'Impresa, in conformità alle previsioni del comma 2 dell'art. 131 del Codice dovrà consegnare, al Committente entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione, a seconda della tipologia di lavori,

- se ricadenti nell'ambito oggettivo di applicazione di D.Lgs. n. 494/96:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96;
 - b) un piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna impresa esecutrice per quanto attiene alle scelte autonome dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96.
- se non ricadenti nell'ambito oggettivo di applicazione dl D.Lgs. n. 494/96:
 - a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano si sicurezza e di coordinamento quando questo previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96;
 - b) un piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna impresa esecutrice per quanto attiene alle scelte autonome dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a);

Il piano di sicurezza e di coordinamento, previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, nonché le eventuali proposte integrative ovvero il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo formano parte integrante del contratto d'appalto.

Gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, evidenziati nel bando di gara e nel Capitolato Speciale, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza generali e speciali da parte dell'Impresa, costituiscono, previa formale messa in mora dello stesso, causa di risoluzione del contratto d'appalto.

La vigilanza dell'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore di cantiere e al Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Articolo 24 - Anticipazioni - pagamenti in acconto

24.1 - Anticipazioni

Non potranno essere concesse anticipazioni sull'importo di contratto

24.2 - Pagamenti in acconto

Durante il corso dei lavori, ogni qualvolta che l'impresa avrà raggiunto l'importo, al netto delle ritenute, di 5.000.000 di euro (diconsi cinque milioni di euro), o secondo quanto diversamente indicato nel contratto sottoscritto dall'impresa, la Direzione Lavori redigerà, entro 45 giorni, lo stato d'avanzamento dei lavori. Entro tale termine verranno altresì emessi i relativi certificati di pagamento, al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il pagamento degli oneri sostenuti dall'Impresa in adempimento alle prescrizioni relative alla sicurezza, così come quantificati in contratto sarà effettuato in occasione dell'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori ed in misura proporzionale rispetto ai lavori eseguiti.

Il pagamento dei certificati d'acconto sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di loro emissione.

I materiali approvvigionati in cantiere, ove siano stati accettati dalla Direzione Lavori, verranno accreditati negli stati di avanzamento dei lavori nella misura non superiore al 50% del relativo prezzo unitario offerto o del prezzo a corpo di contratto o, in caso di contratti a corpo, in base ai

Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali e i manufatti rimangono a totale rischio e pericolo dell'Impresa, responsabile unico della loro conservazione.

24.3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Sono indicati:

prezzi di stima.

- a) le modalità di pagamento, secondo le norme che regolano la contabilità della Committente;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'Impresa a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

E' fatto divieto di operare cessioni del corrispettivo del contratto anche parziali.

La mancata ottemperanza legittimerà la stazione appaltante ad avvalersi del disposto dell'art. 1456 cc.

Articolo 25 - Conto finale

Entro 90 giorni dalla data del certificato d'ultimazione lavori, si provvederà alla compilazione dello conto finale dei lavori. Il saldo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione nei tempi e con le modalità indicate nel successivo articolo del Capitolato Speciale.

Articolo 26 - Collaudi - pagamento rata di saldo

26.1 - Collaudi

Il collaudo dell'opera dovrà aver luogo non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori in conformità a quanto disposto dall'art. 141, comma 1 del Codice e con le modalità e i criteri dell'art. 199 del Regolamento.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Durante tale periodo l'Impresa è tenuta alle garanzie per le difformità e vizi d'opera, ferma restando la responsabilità decennale dell'Impresa ai sensi dell'art. 1669 del codice civile.

Nel caso di lavori di importo sino a € 1.000.000 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per le opere di cui il Committente intende chiedere l'uso anticipato a norma del Capitolato Speciale, verrà eseguito un collaudo provvisorio che dovrà accertarne le condizioni di sicurezza, l'assenza di inconvenienti e verificare che siano espletati i seguenti adempimenti:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e s.m.i.;
- siano stati richiesti, ove necessari, i certificati di agibilità;
- siano stati eseguiti gli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna anticipata dell'opera.

Detto collaudo provvisorio lascia impregiudicato il collaudo definitivo dell'opera; l'Impresa resta pertanto responsabile degli eventuali difetti di costruzione e, comunque, di qualsiasi deficienza, determinata dall'inosservanza delle pattuizioni contrattuali, che venisse rilevata all'atto del predetto collaudo. definitivo.

26.2 - Pagamento rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 141, comma 9 disposto previa presentazione da parte dell'Impresa della garanzia fideiussoria, qualora prevista in contratto, deve essere corrisposto non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Impresa le spese di visita del personale della Committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze.

Articolo 27 - Varianti in corso d'opera - diminuzione dei lavori

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente ove ricorrano i presupposti precisati dall'art. 132, comma 1 del Codice.

Il Direttore dei Lavori, sentiti coloro che, in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 9 del Codice, garantiscono lo svolgimento dei compiti previsti in capo al Responsabile del Procedimento, e sentito anche il Progettista, promuove la redazione della perizia di variante secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 134 del Regolamento.

Qualora la perizia di variante comporti la necessità di una modifica del corrispettivo pattuito, nei limiti di cui all'art. 132 del Codice, il relativo importo sarà desunto con le modalità che hanno determinato gli importi netti delle categorie di lavorazioni e degli oneri per la sicurezza precisati in contratto.

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Impresa.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Impresa di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità; in nessun caso la stessa potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1 del Codice, la Committente durante l'esecuzione dell'appalto potrà ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Impresa è tenuta ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

In relazione al disposto dell'art. 136, comma 1, lett. a) del Regolamento, si chiarisce che il prezziario di riferimento da adottare è quello di progetto, che la Committente è tenuta ad applicare.

Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'Impresa che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenda accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni.

Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Committente comunicherà all'Impresa le proprie determinazioni.

Qualora l'Impresa non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento, si intenderà manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Se la Committente non comunicherà le proprie determinazioni nel termine fissato, si intenderanno accettate le condizioni avanzate dall'Impresa.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto sarà formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Impresa, ai sensi dell'articolo 240 del Codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.

Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni; tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice, l'Impresa può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

L'Impresa, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 132, comma 3,

secondo periodo, del Codice, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

La proposta dell'Impresa, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Impresa le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'Impresa devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la Committente e l'Impresa.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del Codice, la Committente può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, e senza che nulla spetti all'Impresa a titolo di indennizzo.

Gli atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Committente e dell'ANAS.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Non sono considerate varianti, ai sensi del primo comma dell'art. 132 del Codice, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori ed inesattezze degli elaborati che risultino contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di manutenzione, recupero, ristrutturazione e restauro ed al 5% (cinque per cento) di ogni singola categoria di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento od una diminuzione dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Articolo 28 - Danni

28.1 - Danni alle opere

Sono a carico dell'Impresa tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del Regolamento.

28.2 - Danni di forza maggiore - Compensi all'Impresa

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere accertato in contraddittorio con apposito verbale.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuto a rispondere.

L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia esequito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Impresa può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità.

L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

Articolo 29 - Manutenzione delle opere sino al collaudo definitivo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa che, anche in presenza del traffico esistente sia sull'autostrada che sulle strade di pertinenza, la eseguirà senza recare in alcun modo turbamento allo stesso, comunque rispettando le norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Impresa sarà tenuta all'osservanza anche delle ulteriori prescrizioni che dovesse fissare il Committente, senza che, per gli oneri eventualmente derivanti, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall' art. 1669 c.c., l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, vi provvederà il Committente e le spesa verrà addebitata all'Impresa.

In particolare l'Impresa è responsabile anche dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni relative al corpo stradale.

Per ogni riparazione di tipo provvisorio l'Impresa dovrà sempre richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al

rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto.

Manutenzione delle pavimentazioni

Per quanto riguarda lo strato di base e le pavimentazioni (binder e manto di usura), sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa di procedere alla riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio con impasti di pietrischetto bitumato ecc.) e ciò sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di cui sopra.

Resta esplicitamente convenuto che, ove il Committente intendesse ritardare l'esecuzione dello strato di base e delle pavimentazioni, la manutenzione del piano viabile fino alla data del collaudo definitivo sarà ad intero carico dell'Impresa.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni e micro e/o macro fessurazioni superficiale e/o profonde, con scarico regolare delle acque meteoriche in ogni punto delle medesime e lungo le banchine.

Esse dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni particolari di cui alla parte II "Norme Tecniche", sia per la qualità, sia per l'esecuzione.

All'atto del collaudo gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura e del costipamento dovuto al traffico, di 1 cm per ogni anno di esecuzione.

All'atto del collaudo, ove si constati che i rifacimenti dell'Impresa, nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico, ammontano complessivamente a più di un decimo della superficie totale di pavimentazione, il Committente potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, salvo e riservato il riconoscimento dei danni consequenti a favore del Committente.

Il Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di stralciare dal contratto e di far eseguire da altra Impresa le pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

In tale caso, allorché verrà disposta la esecuzione della pavimentazione, si procederà ad una verifica preventiva dei piani di appoggio della pavimentazione onde accertare la finitura nei limiti di tolleranza previsti nel Capitolato Speciale, restando comunque inteso che, in caso di deficienza di tali piani oltre i suddetti limiti, gli oneri relativi ai maggiori spessori dello strato di base in conglomerato, conseguenti alla carenza del sottofondo, resteranno a carico dell'Impresa in quanto esecutore dei rilevati e delle fondazioni stradali.

Analogamente qualora durante il periodo di garanzia si manifestassero nel manto stradale lesioni, cedimenti od altri inconvenienti imputabili ad inefficienze del rilevato, delle sottofondazioni e delle fondazioni stradali, l'Impresa esecutrice di tali lavori resterà ad ogni effetto responsabile anche dei danni arrecati alla pavimentazione.

Articolo 30 - Riserve - Accordo bonario

30.1 - Contestazioni tra la Committente e l'Impresa

Il direttore dei lavori o l'Impresa comunicheranno al responsabile del procedimento le contestazioni insorte

circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convocherà le parti entro quindici giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Impresa, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Impresa un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Impresa per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Impresa.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

30.2 - Riserve dell'Impresa

L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del Regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le pretese dell'Impresa, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del Codice, sono esaminate e valutate dalla Committente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del Regolamento.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del Codice senza che la Committente abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'Impresa può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Committente deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Impresa dell'importo offerto. In caso di ritardato

pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

30.3 - Accordo bonario

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuoverà, nei modi e coi termini di cui al comma 1 dell'art. 240 del Codice, la procedura prevista al fine di pervenire ad un accordo bonario.

L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quali che siano le contestazioni o le riserve che iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni su cui si fondano e contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute secondo le modalità indicate dall'art. 165 del Regolamento.

Articolo 31 - Definizione delle controversie - Foro competente.

Per la definizione delle controversie tra il Committente e l'Impresa sorte durante l'esecuzione del contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo bonario secondo quanto stabilito dall'art. 240 del Codice, le parti deferiranno la vertenza alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Torino, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

Articolo 32 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dagli artt. 135 e 136 del Codice, nei casi sotto riportati:

- a) qualora sia intervenuto, ai sensi di quanto previsto dall'135 del Codice a carico dell'impresa un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge1423/56;
- b) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell'Impresa alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- c) qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Impresa rispetto alle previsioni del programma;
- d) qualora l'Impresa o impresa subappaltatrice non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per che si trovi nelle immediate vicinanze;
- e) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere

f) in caso di contravvenzione del divieto di cessione, anche parziale, del corrispettivo dell'appalto.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la risoluzione sarà dichiarata dopo la notifica di formale diffida da parte del Committente, con la quale sarà prescritto all'Impresa quanto debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi e sarà assegnato un termine per tale adempimento, ai sensi dei commi 2 e 4 del richiamato art. 136 del Codice.

Trascorsi tali termini senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni indicategli, il Committente, conformemente a quanto stabilito dai commi 3, 5 e 6 dell'art. 136 sopra indicato, disporrà la risoluzione del contratto e, conseguentemente, i provvedimenti da assumere in seguito alla risoluzione, come disposto dall'art. 138 del Codice.

Articolo 33 - Recesso del contratto per volontà del Committente

Il Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 134 del Codice, di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di contratto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, secondo quanto precisato al comma 2 del citato art. 134.

Articolo 34 - Domicilio legale

L'Impresa deve avere un domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di Committente legalmente riconosciuta.

Il domicilio dell'Impresa è quello indicato nel contratto stesso, mentre la Committente elegge fin d'ora il proprio domicilio presso la sua sede legale sita in Susa-Fraz. San Giuliano 2

Articolo 35 - Spese di contratto

Le spese di stipulazione del contratto, di copia e di stampa degli elaborati relativi all'appalto, le spese di registrazione (a imposta fissa, in caso d'uso) e di bollo del contratto d'appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché le spese di bollo degli atti di contabilità e di collaudo dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, sono a carico dell'Impresa.

L'IVA verrà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

Articolo 36 - Documentazione Contrattuale ed Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono a tal fine sottoscritti dalle Parti i seguenti documenti, dei quali l'Impresa dichiara di avere piena e edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile:

2)	2) elaborati progettuali (grafici e descrittivi);			
3)	Piani di sicurezza di cui all'art. 31 della legge;			
4)	norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in A	utostrada in presenza di traffico		
5)	elenco prezzi contrattuali;			
6)	cronoprogramma.			
Redat	to in tre originali			
Lì				
La Co	La Committente L'Impresa			

1) Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali e Norme Tecniche;

Clausole circa il rapporto tra la Committente e la Direzione Lavori

SFTRF

SITAF

Société Française du Tunnel Routier de Fréjus Plate forme du Tunnel 73500 MODANE (France) Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus Frazione di San Giuliano 10098 SUSA (Italia)

TUNNEL DU FREJUS
TRAVAUX DE REALISATION
D'UNE GALERIE DE SECURITE

TUNNEL DEL FREJUS LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA GALLERIA DI SICUREZZA

DOSSIER DE CONSULTATION DES MAITRES D'OEUVRE (Phase Travaux) DOSSIER DI CONSULTAZIONE DI DIREZIONE LAVORI

CONTENU DU DOSSIER

CONTENUTOI DEL DOSSIER

Règlement de consultation	Regolamento della consultazione
regiement de consultation	rregolamento della consultazione
Acte d'Engagement vis-à-vis de SFTRF	Contratto d'Appalto nei confronti di SFTRF
Acte d'Engagement vis-à-vis de SITAF	Contratto d'Appalto nei confronti di SITAF
Cahier des Clauses Administratives Particulières vis à vis de SFTRF	Capitolato Speciale d'Appalto nei confronti di SFTRF
Cahier des Clauses Administratives Particulières vis à vis de SITAF	Capitolato Speciale d'Appalto nei confronti di SITAF
Cahier des Clauses Techniques Particulières	Capitolato delle Disposizioni Tecniche Particolari
Décomposition du prix global et forfaitaire	Scomposizione del prezzo totale e forfetario

Date limite de remise des offres : selon la lettre de consultation

Data limite di consegna delle offerte : indicata sulla lettera d'invito

Document original rédigé en langue française Documento originale in lingua francese

25.09.2006

CONTRATTO D'APPALTO PER SITAF

Sommaire / Sommario

Objet de l'	'appel d'offres / Oggetto della gara d'appalto	3
Article 1.	Contractant(s) / Contraente(i)	5
Article 2.	Objet du marché / Oggetto del contratto	6
Article 3.	Prix / Prezzi	6
3.1. Mon	ntant du marché / Ammontare del contrattoErrore. Il segnalibro nor	n è definito.
3.2 M on	ntant sous-traité / Ammontare dei subappalti	7
Article 4.	Délais / Tempi	8
Article 5.	Paiements / Pagamenti	9
Article 6. oneri	Garanties, assurance et cautionnement / Garanzie, coperture assicur 9	ative ed
Article 7.	Discrétion, sécurité et secret / Riservatezza	10
Article 8.	Résiliation de contrat / Risoluzione del contratto	10
Article 9.	Litiges / Controversie	11

MAITRE DE L'OUVRAGE : SITAF / COMMITTENTE: SITAF

Objet de l'appel d'offres / Oggetto della gara d'appalto

Les prestations à fournir comprennent la Maîtrise d'Oeuvre, phase Travaux et les missions complémentaires pour les travaux de réalisation d'une galerie de sécurité parallèle au Tunnel du Fréjus, reliée à ce dernier, tous les 400 mètres, par des rameaux de communication.

Le Tunnel du Fréjus est long de 12.870 km. Cet ouvrage monotube accueille deux voies de circulation de 3.50m pour une largeur roulable totale de 9m. Les Maîtres d'Ouvrage sont les deux sociétés SITAF et SFTRF.

La société SITAF SpA a été déclarée concessionnaire par l'ANAS de la construction et de l'exploitation de la partie italienne du Tunnel routier du Fréjus par la Convention du 26 juin 1973 – Rep.n 13 062

La société SFTRF a été déclarée concessionnaire de l'Etat Français par la convention du 10 janvier 1974 en vue de la construction et de l'exploitation de la partie française du Tunnel Routier du Fréjus.

Les deux concessions ont été établies en application et conformité de la convention internationale entre la France et l'Italie, passée le 23 février 1972 et ratifiée respectivement par la loi italienne du 18 décembre 1972 n°878 et par la loi française du 5 juillet 1972.

Les deux sociétés concessionnaires, en application de la convention internationale, ont conclu un protocole d'accord ayant pour objet leur coordination pour la construction de cette galerie, protocole qui a créé un Comité Commun de Construction.

La Commission intergouvernementale, dans sa réunion du 07/12/01, a donné son accord définitif pour la réalisation d'une galerie de sécurité positionnée au nordest du tunnel

A la suite de nombreuses évolutions, la CIG du 13 mars 2006 a décidé d'augmenter le gabarit de la galerie de 8 mètres intérieur.

Les travaux de réalisation de la galerie et les prestations correspondantes sont de la compétence respective des deux sociétés concessionnaires selon le côté italien ou français. Par contre, ces prestations ne sont pas objectivement divisibles, sous l'aspect tant fonctionnel que matériel.

Dans ce contexte, en application de l'article 18 de la Convention Internationale du 23 février 1972, et des articles 27 des Conventions de concession italienne du 26 juin 1973 Rep.N.13062 et française du 10 janvier 1974, il est possible de désigner une seule entreprise pour exécuter des prestations sur des installations situées dans les deux Etats à condition de conclure des contrats séparés avec chaque société concessionnaire relatifs à un projet technique unique.

Considérant l'indivisibilité des prestations concernées, les sociétés SITAF et SFTRF ont décidé d'attribuer la totalité de la prestation relative aux deux contrats à un adjudicataire unique, qui s'engage à réaliser la totalité des prestations.

Le prestazioni richieste comprendono la direzione lavori e gli incarichi collegati per i lavori di realizzazione di una galleria di sicurezza parallela al tunnel del Frejus, collegata a quest'ultimo, ogni 400 metri, attraverso dei rami di collegamento.

Il Traforo del Fréjus è lungo 12,870 Km. Quest'opera monotubo è composta da due corsie di transito di mt 3,50 per una larghezza viabile totale di mt 9. Le Committenti sono le due società SITAF e SFTRF.

La Società SITAF S.p.A. ha ricevuto in concessione dall'ANAS, con convenzione del 26 giugno 1973 – Rep. N. 13062, la costruzione e l'esercizio della parte italiana del Traforo Autostradale del Frejus.

La Società SFTRF è stata dichiarata dallo Stato Francese con la convenzione del 10 febbraio 1974 concessionaria della costruzione e dell'esercizio della parte francese del Traforo Autostradale del Frejus,

Le due concessioni sono state affidate in applicazione ed in conformità della convenzione internazionale tra l'Italia e la Francia, sottoscritta il 23 febbraio 1972 e ratificata rispettivamente dalla legge italiana del 18 dicembre 1972 n. 878 e dalla legge francese del 5 luglio 1972.

Le due società concessionarie, in applicazione della convenzione internazionale, hanno concluso un protocollo d'accordo che ha per oggetto il coordinamento per la costruzione di questa galleria e che ha creato un Comitato Comune di Costruzione.

La Commissione Intergovernativa nella riunione del 07/12/01 dava il suo benestare per la realizzazione di una galleria di sicurezza posizionata al Nord-Est del Traforo.

Dopo numerose evoluzioni, la CIG del 13 marzo 2006 ha deciso di aumentare il gabarit della galleria a 8 metri interni.

I lavori di realizzazione della galleria e le prestazioni corrispondenti sono di competenza delle due società concessionarie a seconda del lato italiano o francese. Pertanto, queste prestazioni non sono oggettivamente divisibili, sotto l'aspetto sia funzionale che materiale

Pertanto, in applicazione dell'art. 18 della Convenzione internazionale del 23 febbraio 1972 e dell'art. 27 della convenzione di concessione del 26 giugno 1973, Rep. N. 13062 e francese del 16 gennaio 1974, è possibile disegnare un'unica impresa per eseguire prestazioni riguardanti le installazioni situate nei due Stati a condizione di concludere contratti distinti per ciascuna società concessionaria per la parte di rispettiva competenza e relativi ad un progetto tecnico unico.

Considerata l'indivisibilità delle prestazioni interessate, le società SITAF e SFTRF hanno deciso di attribuire la totalità della prestazione relativa ai due contratti ad un solo ed unico aggiudicatario che si impegna a realizzare la totalità delle prestazioni interessate.

Le même maître d'œuvre pour la totalité du tunnel aura la mission essentielle d'assurer l'unicité du projet de galerie de sécurité. A cet effet, les deux sociétés ont établi un règlement technique (CCTP ci-joint) qui est communiqué au maître d'œuvre, l'objectif étant d'aboutir à un fonctionnement unitaire et unique du tunnel, chacune des deux sociétés étant responsable de la réalisation des ouvrages réalisés sur sa concession.

Le maître d'œuvre sera titulaire de deux contrats, un avec chaque société, correspondant à une prestation unique et indivisible.

Les offres de maîtrise d'œuvre seront donc présentées de la manière la plus adéquate, pour mettre en évidence le montant de la proposition pour chaque contrat et permettre la passation d'un contrat par chaque société. Chaque concessionnaire s'engage non solidairement à hauteur de 50% du montant global des prestations évaluées en euros. Les actes d'engagement joints sont à signer par les candidats, l'un avec la SITAF pour 50% du montant total, l'autre avec la SFTRF pour 50% du montant total.

Le cadre de la décomposition du prix global de chaque contrat est précisé dans le document intitulé "Décomposition du prix global".

Lo stesso direttore lavori per la totalità del tunnel avrà come incarico principale di assicurare l'unicità del progetto di realizzazione della galleria di sicurezza. Per questo, le due società hanno predisposto un regolamento tecnico (CCTP qui allegato) che sarà trasmesso al progettista, con l'obiettivo di arrivare ad un funzionamento unitario ed unico del traforo, fermo restando che ciascuna delle due Società è responsabile delle opere realizzate sulla propria concessione.

Il progettista è il titolare di due contratti, uno con ogni società, corrispondente a un contratto unico e indivisibile. Le offerte relative al contratto di direzione lavori sono state presentate in modo tale da mettere in evidenza la somma della proposta per ogni contratto e permettere la stipula di un contratto per ogni società.

Ciascuna concessionaria si impegna non solidalmente per il 50% dell'ammontare totale delle prestazioni valutate in euro. I contratti d'appalto allegati, sono da firmare dai candidati, uno con la SITAF per 50% dell'importo totale, l'altro con SFTRF per 50% dell'importo totale.

Il quadro di scomposizione del prezzo globale di ciascun contratto è precisato nel documento intitolato "Scomposizione del prezzo totale".

Montant de l'offre :	
----------------------	--

Ammontare dell'appalto :	
Ammontare dell'appalto :	

MAITRE D'OUVRAGE SITAF Società Italiana Traforo Autostrada Fréjus Fra. San Giuliano 2 10 059 SUSA IT		AGE
		Fra. San Giuliano 2

Personnes habilitées à donner les renseignements : Massimo BERTI, Direttore Tecnico Fra. San Giuliano 2

10 059 SUSA IT Fax: 0 122 629 673

COMMITTENTE	
SITAF	Società Italiana Traforo Autostradale Fréjus Fra. San Giuliano 2 10 059 SUSA IT.
D 1.334 4	., . , . ,

Persone abilitate a rilasciare le informazioni: Massimo BERTI, Direttore Tecnico Fra. San Giuliano 2

10 059 SUSA IT Fax: 0 122 629 673

Article 1. Contractant(s) / Contraente(i)

er contractant	Je soussigné	1 ^{er} contraente	lo sottoscritto
	Agissant au nom et pour le compte de la société		Agendo nel nome e per conto della società
	Ayant son siège social à		Avente sede sociale a
	Et immatriculé(e) àsous le N°RCS		E immatricolata asotto il N°RCS
	Police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours :		Polizza di assicurazione garante l'insieme delle responsabilità che io incorro :
	Compagnie:N°Police		CompagniaN°Polizza
2 ^{éme} contractant	Je soussigné	2 ^{éme} contraente	lo sottoscritto
	Agissant au nom et pour le compte de la société		Agendo nel nome e per conto della società
	Ayant son siège social à		Avente sede sociale a
	Et immatriculé(e) àsous le N°RCS		E immatricolata asotto il N°RCSsotto
	Police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours :		Polizza di assicurazione garante l'insieme delle responsabilità che io incorro :
	Compagnie:N°Police		CompagniaN°Polizza
3 ^{ème} contractant	Je soussigné	3 ^{ème} contraente	lo sottoscritto
	Agissant au nom et pour le compte de la société		Agendo nel nome e per conto della società
	Ayant son siège social à		Avente sede sociale a
	Et immatriculé(e) àsous le N°RCS		E immatricolata asotto il N°RCS
	Police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours :		Polizza di assicurazione garante l'insieme delle responsabilità che io incorro :
	Compagnie:N°Police		CompagniaN°Polizza
4 ^{eme} contractant	Je soussigné	4 ^{eme} contraente	lo sottoscritto
	Agissant au nom et pour le compte de la société		Agendo nel nome e per conto della società
	Ayant son siège social à		Avente sede sociale a
	Et immatriculé(e) àsous le N°RCS		E immatricolata asotto il N°RCS
	Police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours :		Polizza di assicurazione garante l'insieme delle responsabilità che io incorro :
	Compagnie:N°Police		CompagniaN°Polizza

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés, nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés cidessus, à exécuter les prestations dans les conditions ciaprès définies. L'offre ainsi présentée ne nous tient toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation.

Mandatario : la società.....è la mandataria dei contraenti qui sopra raggruppati □congiunti □solidali

Dopo avere preso conoscenza del Capitolato Speciale di Appalto (CCAP) e dei documenti che vi sono elencati, noi ci obbligheremo senza riserve, conformemente alla stipulazione dei documenti vistati qui sopra, ad eseguire le prestazioni alle condizioni qui di seguito definite. L'offerta così presentata non ci obbliga se la sua accettazione non ci è notificata in un tempo di 180 giorni a decorrere dal termine ultimo di accettazione dell'offerta fissata dal regolamento della consultazione.

Article 2. Objet du marché / Oggetto del contratto

Le Marché conclu entre le titulaire désigné ci avant et la société SFTRF est un marché de prestations intellectuelles ayant pour objet :

- Une tranche ferme, comprenant :
 - La Maîtrise d'œuvre pour les missions ACT, VISA, DET, OPC et AOR pour la construction d'une galerie de sécurité au tunnel du Fréjus
 - Les missions complémentaires suivantes :
 - Document de synthèse pour la communication.
 - Pilotage des intervenants extérieurs pour missions annexes à la maîtrise d'œuvre
 - Rédaction des pièces techniques pour les contrats de maintenance
- Une tranche conditionnelle, relative à la mission Sécurité et Protection de la Santé pour le côté Italie

- L'appalto stipulato tra il titolare sotto designato e la società SFTRF, è un appalto di prestazioni professionali aventi per oggetto:
- una prestazione principale comprendente:
 - La Direzione Lavori per gli incarichi ACT, VISA, DET, OPC e AOR per la costruzione di una galleria di sicurezza al traforo del Freius.
 - Gli incarichi complementari seguenti :
 - Documento di sintesi per la comunicazione
 - Pilotaggio degli interventi esterni per attività connesse alla direzione lavori
 - Redazione dei documenti tecnici per i programmi di manutenzione
- una parte aggiuntiva relativa alle prestazioni per la sicurezza e protezione della salute dei lavoratori, per il solo lato Italia (obblighi discendenti dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i.).

Article 3. Marché de prestations similaires/ Appalto di prestazioni similari

Conformément à l'article 33-6° du décret n°2005-1742, un marché de prestations similaires est susceptible d'être passé dans un délai de trois ans à compter de la notification du marché initial, notamment pour une extension éventuelle du laboratoire souterrain de Modane II faudrait préciser si les prestations sont celles de la TF seulement et si elles comprennent les missions complémentaires. OUI, A PRECISER; je crois que ce n'est que TF.Ces prestations concernent la tranche ferme y compris les missions complémentaires

Confomemente all'articolo 33-6 del decreto n. 2005-1742, un appalto di prestazioni similari è nsuscettibile di essere affidato in un tempo di tre anni a contare dalla notifica dell'appalto iniziale, in particolare per l'estensione eventuale del laboratorio sotterraneo di Modane.

Queste prestazioni riguardano la « parte stabilita » ivi comprese le missioni complementari.

Article 4. Prix / Prezzi

4.1. Montant du marché / Ammontare del contratto

Les modalités de variation des prix sont fixées aux C.C.A.P. pour chaque variante proposée, le titulaire devra remplis un acte d'engagement séparé (en faire une copie)

Les deux actes d'engagement sont à signer par les candidats, l'un avec la SITAF pour 50% du montant total (tranche ferme + tranche conditionnelle), l'autre avec la SFTRF pour 50% du montant total (tranche ferme + tranche conditionnelle).

L'évaluation de l'ensemble des prestations s'effectuera par application d'un prix global et forfaitaire. Ce montant tel qu'il résulte des cadres de décomposition du prix global est égal à : Le modalità di variazione dei prezzi sono fissate nel CCAP. Per ogni variante proposta, il titolare dovrà compilare un contratto separato (facendone una copia).

I due contratti sono da firmare dai candidati, uno con la SITAF per il 50% dell'ammontare generale (parte stabilita + parte condizionale), l'altro con la SFTRF per il 50% dell'ammontare generale (parte stabilita + parte condizionale).

La valutazione dell'insieme delle prestazioni si effettuerà con l'applicazione di un prezzo totale e forfetario. Tale importo, come risulta dalla tabella di scomposizione del prezzo totale è pari a:

CONTRATTO D'APPALTO PER SITAF

Soluzione Base (parte stabilita)

Montant total à la charge de la SFTRF (HT) Montant total à la charge de la SFTRF (HT)		Importo totale a carico della SFTRF (HT)	€ (in cifre)
	(Euros)		(Euro)
(en lettres)		(in lettere)	

Tranche conditionnelle

Montant total à la charge de la SFTRF (HT)	€ (en chiffres)
(en lettres)	(Euros)

Parte condizionale

Importo totale a carico della SFTRF (tasse escluse)	€(in cifre)
	(Euro)
(in lettere)	

Option 1 (Tranche ferme)

Montant total à la charge de la SFTRF (HT)	€ (en chiffres)
	(Euros)
(en lettres)	

Importo totale a carico della SFTRF (HT)	€ (in cifre)
	(Euro)
(in lettere)	

	Montant € HT
1 ^{er} contractant	
2 ^{ème} contractant	
3 ^{ème} contractant	
4 ^{ème} contractant	
TOTAL	

	Importo € Tasse escluse
1° contraente	
2° contraente	
3° contraente	
4° contraente	
TOTALE	

4.2 Montant sous-traité / Ammontare dei subappalti

Les éventuels sous traitants sont soumis à l'article 118, de la loi DLgs 163/2006.

Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art.118, Dlgs 163/2006.

SITAF ne payera pas directement les éventuels soustraitants.

SITAF non pagherà direttamente gli eventuali subappaltatori.

Article 5. Délais / Tempi

Dossier de Consultation des Entreprises

Génie civil

Remise des dossiers de consultation des entreprises dans les 90 jours suivant la notification du marché

Equipements

Remise des données de consultation des entreprises dans les 90 jours suivant la lettre de commande du dossier.

Analyse des offres

Remise des rapports dans un délai de 30 jours après ouverture des plis

Direction de l'exécution des travaux

Vérification des acomptes et des décomptes d'un mois avant le 5 du mois suivants.

Etablissement des décomptes généraux des marchés dans un délai maximal de quarante jours à compter de la date de publication des index de révision pour le dernier mois d'exécution des travaux.

Dossier des ouvrages exécutés

Remise du dossier dans un délai de 40 jours après la date de la réception des travaux.

Comptes -rendus de réunion

Diffusion du compte-rendu dans un délai maximal de 7 jours après la date de la réunion.

Autres documents

Les autres documents (ordres de services, instruction des demandes complémentaires des entreprises...) devront être fournis au maître d'ouvrage dans un délai compatible avec les clauses du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié). Lorsque le CCAG travaux fixe un délai pour une réponse du maître d'ouvrage à l'entreprise, le délai dans lequel le titulaire fournit les éléments prévus au maître d'ouvrage ne dépasse pas 75% du délai du CCAG, afin de laisser au maître d'ouvrage un délai suffisant.

Délai contractuel global

Les délais totaux doivent prendre en compte les délais d'acceptation des documents d'études et d'achèvement de la mission, comme indiqué à l'article 6 du CCAP.

Dossier di Consultazione delle Imprese

Genio civile

Consegna del dossier di consultazione delle imprese entro i 90 giorni successivi all'assegnazione dell'appalto

Impianti

Consegna dei dati di consultazione delle imprese entro i 90 giorni successivi alla lettera di ordine del dossier.

Valutazione delle offerte

Consegna delle relazioni entro un tempo limite di 30 giorni dopo apertura dei plichi.

Direzione per l'esecuzione dei lavori

Verifica degli acconti e dei prezzi in dettaglio di un mese entro il 5 del seguente mese.

Accertamento dei prezzi generali degli appalti entro un tempo massimo di quaranta giorni dalla data di pubblicazione degli indici di revisione per l'ultimo mese di esecuzione dei lavori.

Dossier delle opere eseguite

Consegna del dossier entro un tempo di 40 giorni dopo la data di collaudo dei lavori.

Resoconti di riunione

Trasmissione del resoconto entro un tempo massimo di 7 giorni dopo la data di riunione.

Altri documenti

Gli altri documenti (consegne, istruzione delle ulteriori richieste delle imprese...) dovranno essere consegnati al Committente entro un termine conforme alle clausole del Capitolato Generale d'Appalto applicabili agli appalti pubblici di lavori (decreto n° 76-87 del 21 gennaio 1976 modificato). Quando il CCAG lavori fissa un termine per una risposta del Committente all'impresa, il tempo in cui il titolare fornisce gli elementi richiesti al Committente non supera il 75% del tempo del CCAG, al fine di lasciare al Committente un tempo sufficiente.

Tempo contrattuale globale

I tempi totali devono prendere in conto i tempi di accettazione degli elaborati di progetto e di conclusione dell'incarico, come previsto dall'articolo 6 del CSA.

Le délai contractuel global est celui proposé ci-après par le Maître d'Oeuvre

Le délai contractuel global est demois

Il tempo contrattuale globale è di seguito proposto dal direttore lavori

Il tempo contrattuale globale è	
dimesi	

Article 6. Paiements / Pagamenti

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des bénéficiaires ci-dessous : Il Committente corrisponderà le somme dovute per effetto del presente appalto versando le somme a credito:

1 ^{er} contractant	Au nom de :	1° contraente	Nel nome di :
2ème contractant	Au nom de :	2° contraente	Nel nome di :
3ème contractant	Au nom de :	3° contraente	Nel nome di :

Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à (rayer les mentions inutiles) :

- a/ nos torts exclusifs, ne pas tomber;
- b/ ses torts exclusifs, que la Société ou le groupement d'intérêt économique pour laquelle j'interviens ne tombe pas ;
- c/ leurs torts exclusifs, que les Sociétés ou les groupements d'intérêt économique pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas sous le coup de l'interdiction prévu par la loi en vigueur.
- d/ les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent Acte d'Engagement.

Noi affermiamo, pena la rescissione del contratto, o della messa sotto controllo da parte del committente che (barrando ciò che è inutile):

- a) non sono soggetto a forme di interdizione ;
- **b)** la società o il raggruppamento temporaneo di società che si presentano alla gara, non sono soggette a forme di interdizione;
- c) le società e i raggruppamenti temporanei di società che si presentano alla gara, non sono soggette alle forme di interdizione previste dalla legislazione vigente.
- **d)** Le analoghe dichiarazioni rilasciate da parte di tutti i subappaltatori indicati negli allegati, sono annesse al presente contratto.

Article 7. Garanties, assurance et cautionnement / Garanzie, coperture assicurative ed oneri

Le Maître d'Œuvre a l'obligation de constituer une caution correspondant à 5 % du montant net du contrat, comme garantie de bonne exécution des prestations demandées. Cette garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas une caution personnelle et solidaire.

Il Direttore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 5% dell'importo netto del contrato, a garanzia della buona esecuzione delle prestationi richieste. Queste garanzie possono essere rimpiazzate dal titolare da una garanzia "à premiere demande" o se la commissione aggiudicatrice non si oppone una cauzione personale e solidale.

Cette caution sera garantie par un organisme bancaire ou d'assurance dans un délai de 15 jours suivant l'adjudication avec échéance à la fin de toutes les prestations. Le titulaire de la mission devra fournir la déclaration de l'organisme ayant fourni la garantie, selon laquelle, cet organisme acceptera de débloquer, sur demande unilatérale du Maître d'Ouvrage, la caution en faveur de la S.I.T.A.F.

Le Maître d'Oeuvre a l'obligation de rétablir la caution jusqu'à concurrence de 5 % du montant du contrat toutes les fois que le Maître d'Ouvrage pourrait s'en servir, complètement ou partiellement, pendant l'exécution du marché. Le rétablissement pourra être fait en espèces, en titre d'Etat ou par garantie bancaire ou d'assurance.

En cas de manquement à l'obligation de rétablissement du montant de la caution, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de bloquer les montants des paiements dus au Maître d'Oeuvre. La main-levée de la caution aura lieu après l'achèvement de la mission sans aucune réserve de la part du Maître d'Ouvrage

Conformément à la législation en vigueur, le titulaire doit constituer une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

Le maître d'ouvrage envisage la souscription d'une assurance T.R.C. (Tous Risques Chantiers).

Mon offre est faites assurances comprises. Dans le cas où le maître d'ouvrage souscrirait une assurance T.R.C., mon offre sera minorée de :

.....euros HT (en lettres)

La somma verrà prestata alla Società mediante costituzione di fideiussione rilasciata da primario Istituto bancario o assicurativo, entro 15 giorni dall'affidamento con scadenza al termine di tutte le prestazioni affidate, corredata dalla dichiarazione dell'Ente con cui lo stesso si obbliga a trasferire, dietro unilaterale richiesta del Committente, la sua obbligazione a favore della S.I.T.A.F.

Resta convenuto che l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto del 5% dell'importo netto del contratto, ogni qualvolta il Committente abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Il reintegro potrà essere fatto in contanti, in titoli di Stato oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

In caso di mancata ottemperanza, da parte dell' Appaltatore, all'obbligo di reintegro eventualmente richiesto, il Committente sarà autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti dai pagamenti dovuti. Lo svincolo della cauzione avrà luogo dopo il completamento del servizio senza contestazione alcuna da parte della Committente.

Conformemente alla legislazione vigente, il titolare deve stipulare una assicurazione che copra le proprie responsabilità professionali.

Il Committente prevede di stipulare una assicurazione T.R.C. (Tutti i Rischi di Cantiere).

La mia offerta è compresa di costi di assicurazione. Nel caso in cui la Committenza stipuli una assicurazione TRC. la mia offerta sarà ridotta di:

.....euro Tasse escluse(in lettere)

Article 7. Discrétion, sécurité et secret / Riservatezza

Toutes les informations acquises ou concernant l'activité du Maître d'Oeuvre sont confidentielles et ce dernier s'engage à ne pas les divulguer sauf après accord préalable écrit du Maître d'Ouvrage, en conservant une obligation de réserve absolue.

Tutte le informazioni acquisite o comunque attinenti all'attività dell'incarico sono strettamente confidenziali e pertanto l'Appaltatore si impegna a non divulgarle se non previo accordo con il Committente risultante da atto scritto, mantenendo assoluta riservatezza sulle medesime.

Article 8. Résiliation de contrat / Risoluzione del contratto

Le Maître d'Ouvrage a la faculté de résilier un marché, d'après l'article 1456 du Code Civile, unilatéralement, pour les motifs suivants :

- a) Quand le Maître d'œuvre devient insolvable, qu'il est assujettit à une faillite ou une autre procédure, ou la mise en liquidation de la société.
- b) Quand le Maître d'Oeuvre se rend coupable de fraude ou négligence.
- c) Quand l'exécution de la mission pourrait être compromise à cause de la négligence ou de l'inaptitude, à quelque moment que ce soit, ou par le non respect des délais.
- d) Quand le Maître d'Oeuvre, à cause de

- Il Committente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- a) quando l'appaltatore diviene insolvente, è assoggettato a fallimento od altra procedura concorsuale, ovvero è messo in liquidazione
- b) quando l' Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza;
- c) quando per negligenza o imperizia si verifichi la possibilità che venga compromessa in qualunque fase, l'esecuzione dell'oggetto dell'appalto, il rispetto dei termini di consegna e di programma, la buona riuscita dell'appalto stesso:
- d) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze con il

discussions avec le Maître d'Ouvrage ou pour d'autres raisons cesse, suspend ou retarde l'exécution de sa mission.

Committente o per qualsiasi altra causa interrompa, sospenda o ritardi l'esecuzione del servizio.

Si un des événements dont au précédent alinéa se vérifiait, le contrat serait résilié de droit dès que le maître d'ouvrage aura déclaré à l'adjudicataire, par communication expresse envoyée dans les 30 jours suivant l'événement, son intention d'utiliser cette clause de résiliation expresse qui est établie au

bénéfice exclusif du Maître d'Ouvrage lui-même.

Sauf pour l'application de la clause de résiliation expresse décrit au précédent alinéa, si l'adjudicataire ne remplissait pas ses obligations contractuelles prévues au contrat, le Maître d'Ouvrage, en conformité avec l'article 1454 du code civil, intimerait à l'adjudicataire de les remplir en lui fixant un délai pour ce faire de 15 jours, ou un autre délai que le Maître d'Ouvrage considérera adapté, avec l'avertissement que passé ce délai sans réponse utile, le Contrat sera considéré de toute manière comme résilié ».

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'appaltatore, mediante apposita comunicazione da inviarsi entro 30 giorni dall'evento l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente stesso.

Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma, qualora l'appaltatore non adempia le sue obbligazioni previste nel contratto, il Committente, ai sensi dell'articolo 1454 del codicie civile, diffiderà l'appaltatore ad adempiere assegnandogli un termine per l'adempimento di 15 giorni, o altro termine che il Committente riterrà idoneo, con l'avvertimento che decorso inutilmente tale termine il Contratto s'intenderà senz'altro risolto.

Article 9. **Litiges / Controversie**

Le Tribunal de Turin sera seul compétent en cas de discussion sur l'interprétation et l'exécution du présent marché, et on appliquera la législation italienne.

Per qualsiasi controversia debba insorgere sulla interpretazione e/o esecuzione del presente incarico sarà competente il foro di Torino, e si applicherà la legislazione italiana.

Fait en un seul original

Mention(s) manuscrite(s) "Lu et approuvé" Signature(s) du (des) bureau(x) d'études

VISA

Redatto in un solo originale

nota(e) manoscritta(e) "letto e approvato" firma (e) dell' (degli) ufficio(i) professionale(i)

VISTO:

ct
2

A, le

Accettazione	dall'offarta	
Accettazione	dell'ollerta	

La presente offerta è accettata e vale come contratto d'appalto.

a	٠.	٠.										

il.....

Capitolato Speciale d'Appalto Il presente Capitolato Speciale, Norme Generali, è da considerarsi parte integrante del contratto d'appalto stipulato dalla SITAF S.p.A, di seguito denominata "Committente, con l'Impresa esecutrice, di seguito denominata "Impresa" o "Contraente generale", ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DLgs n. 163/2006.

Per le specifiche tecniche di capitolato necessarie per la redazione del progetto esecutivo e la sua realizzazione, si rimanda ai disciplinari tecnici specifici allegati al presente progetto definitivo. Detti disciplinari sono da intendersi come Norme Tecniche di capitolato e formano parte integrante delle norme e regole che disciplineranno i rapporti fra la Committente e l'Impresa aggiudicataria.

Ai fini del presente Capitolato si intende:

- per "Codice": il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
- per "Regolamento": il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nelle parti attualmente vigenti;
- per D.Lgs. n. 494/96 : il Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni;
- per D.Lgs. n. 626/94: il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO I SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DEI LAVORI

Articolo 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione della nuova Galleria di Sicurezza con diametro 8,00 m del Traforo Autostradale del Frejus che collega la regione italiana del Piemonte con la regione francese della Savoia. La realizzazione delle opere sarà effettuata ai sensi degli artt. 173 lett. b e 176 del DLgs 163/2006

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto e categorie dei lavori

L'importo complessivo dell'appalto è di € 302.924.631,13 IVA esclusa, di cui € 11.586.000,00 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono riconducibili alle seguenti categorie (D.P.R. 34/2000): OG4 (prevalente), classifica Illimitata. Ulteriori categorie: OG1, classifica VII, OG3, classifica illimitata, OG10, classifica VI, OG11, classifica illimitata, OG12 classifica IV.

Gli interventi sono così suddivisi:

No	Prestazioni	Costo (€)
1	Opere del genio civile	198.584.371,00
2	Impianti	49.782.608,13
3	Discariche, opere ambientali e paesaggistiche	25.000.000,00
4	Opere al portale lato Italia	12.142.990,00
5	Opere al portale lato Francia	3.050.000,00
6	Opere di mitigazione lato Italia	1.928.662,00
7	Costi per il monitoraggio ambientale lato Italia	850.000,00
	Totale parziale costi di costruzione	291.338.631,13
9	Oneri per la sicurezza	11.586.000,00
	Sommano €	302.924.631,13

La suddivisione fra opere a corpo ed opere a misura sarà oggetto di approfondimento in fase di redazione di progetto esecutivo, nel pieno rispetto delle vigenti normative.

Articolo 3 - Descrizione dei lavori

Le caratteristiche della galleria di sicurezza parallela al Traforo del Frejus, oggetto dell'appalto, possono essere così riassunte:

- lunghezza: 12.878 m ad un interasse medio di 50 m dal traforo;

- diametro interno: 8,00 m;

- pendenza media: 0,54% (Francia-Italia);

- sagoma libera: 6,60 x 4,00 m;

- rifugi: 34 intersse medio di 360 m e superficie per utenti di 110 mq;

- stazioni tecniche: 10 con interasse medio 1.450 m;

- by-pass: 5 interasse medio 2.145 m, indipendenti dai rifugi e dalle

stazioni tecniche;

- ventilazione: longitudinale con 35 coppie di acceleratori in volta e centrali

supplementari in corrispondenza delle centrali B e C per

garantire in caso di evento un'estrazione massiccia;

- nuovi edifici multifunzionali ai portali per gestire i soccorsi e le necessità di gestione;

- gestione unica della galleria di sicurezza integrata con la gestione del traforo nelle sale di comando esistenti.

I lavori dovranno essere eseguiti partendo dai due portali con un primo tratto di scavo in tradizionale con esplosivo per una lunghezza dipendente dai tempi di fornitura della TBM, pari a circa 1600 m, in quanto attualmente il tempo di fornitura TBM è stimato in 9:12 mesi dall'inizio dello scavo.

Lo scavo proseguirà poi da entrambi i lati con due fresatrici meccanizzate a doppio scudo a sezione piena.

I rifugi, non appena completati, dovranno essere messi a disposizione dei servizi di soccorso per incrementare i livelli di sicurezza del Traforo e del cantiere stesso.

I documenti del progetto definitivo necessari per redigere la progettazione esecutiva, necessaria per la successiva realizzazione delle opere, sono raggruppati in documenti esplicativi separati per il genio civile e per ciascun impianto.

Una migliore articolazione delle opere da realizzarsi è contenuta nella relazione generale n. rif. 6145.2-R-01°.

Articolo 4 Cauzione definitiva e coperture assicurative

4.1 - Cauzione definitiva

L'Impresa è obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria nei modi e con le prescrizioni stabilite dall'art. 113 del Codice

4.2 - Polizza "tutti i rischi" (C.A.R.)

L'Impresa è obbligata a stipulare prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa di tipo "tutti i rischi" (C.A.R.) che copra i danni all'opera da qualsiasi causa determinati durante l'esecuzione della stessa con i massimali indicati nello Schema di contratto nonché tutti i danni a terzi.

Tale garanzia dovrà essere conforme al Codice e al Regolamento.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4.3 - Polizza di assicurazione R.C.O.

L'Impresa è obbligata inoltre a stipulare una polizza assicurativa di tipo "R.C.O." (Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 per persona.

La copertura dovrà comprendere anche il danno biologico.

4.4 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 129, comma 2 e dall'art. 104 del Regolamento, l'Impresa è tenuta a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza di assicurazione indennitaria decennale di copertura dei rischi di rovina totale e parziale dell'opera, ovvero di rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con i massimali indicati nello Schema di contratto.

Articolo 5 - Valutazione del compenso

L'esecuzione dei lavori è soggetta alla disciplina economica dell'art. 133, commi 2 e 3 del Codice, secondo cui non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Viene, comunque, data attuazione a quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6 del sopra menzionato articolo del Codice.

Tutti gli oneri a carico dell'Impresa previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con il prezzo di appalto.

L'Impresa, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto, nel presentare la propria offerta, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal presente Capitolato, dalle leggi,

regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

L'Impresa dovrà, inoltre, considerare compresi e compensati con il prezzo d'appalto tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed articolata natura dei lavori e con i problemi di viabilità, che incidono sulla normale pianificazione del cantiere e dei lavori, nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari.

Articolo 6 - Stipulazione del contratto

6.1 - Articolazione del contratto

I lavori di realizzazione della galleria di sicurezza e le prestazioni corrispondenti sono di competenza delle due società concessionarie Sitaf e Sftrf, a seconda del lato italiano o francese. Le attività relative alla costruzione non sono oggettivamente divisibili, sotto l'aspetto sia funzionale che materiale.

Pertanto, in applicazione dell'art. 18 della Convenzione internazionale del 23 febbraio 1972 e dell'art. 27 della convenzione di concessione del 26 giugno 1973, Rep. N. 13062 e francese del 16 gennaio 1974, è possibile designare un'unica impresa per eseguire prestazioni riguardanti le installazioni situate nei due Stati a condizione di concludere contratti distinti per ciascuna società concessionaria per la parte di rispettiva competenza e relativi ad un progetto esecutivo unitario.

Considerata l'indivisibilità delle prestazioni interessate, le società SITAF e SFTRF hanno deciso di attribuire la totalità della prestazione relativa ai due contratti ad un solo ed unico aggiudicatario che si impegna a realizzare la totalità delle prestazioni interessate.

Per quanto concerne la tratta di competenza italiana, l'Impresa aggiudicataria della gara dovrà trasmettere entro i termini fissati nella lettera di aggiudicazione tutti i documenti e le certificazioni richiesti.

Qualora lil Contraente Generale risulti inadempiente alle obbligazioni di cui sopra ovvero non dovesse presentarsi per il giorno fissato per la stipulazione del contratto, sarà in facoltà della Committente procedere alla revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, fatto salva la richiesta di maggiori danni.

Qualora la stipulazione del contratto non dovesse aver luogo entro giorni 60 (sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva per la gara esperita mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 177 del Codice, ponendo a base di gara il presente progetto definitivo, per fatto o volontà della Committente, il Contraente Generale potrà, mediante atto notificato, comunicare di sciogliersi da ogni impegno; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il

rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le opere provvisionali, per l'esecuzione dei lavori consegnati in via d'urgenza e ordinati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 109 del Regolamento.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se la Committente e l'Impresa non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Regolamento.

Articolo 7 - Documenti preliminari all'inizio dei lavori

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto, qualora la consegna delle opere avvenga sotto riserva di legge, il Contraente Generale dovrà trasmettere alla Committente ed al Coordinatore per la sicurezza, senza che ciò comporti per quest'ultimo alcuna esenzione delle responsabilità previste in capo allo stesso a termini di legge i documenti di seguito elencati.

L'approvazione da parte della Committente del progetto esecutivo, redatto dal Contraente Generale con le modalità di cui al successivo art. 9, è vincolante per l'inizio dei lavori.

- 1) Il certificato di iscrizione alla CCIAA competente con la dicitura antimafia;
- 2) il DURC;
- 3) le polizze assicurative previste dagli artt. 113, comma 1e 2, e 129, comma 1;
- 4) con riferimento al piano di sicurezza e di coordinamento redatto da parte della Committente ai sensi del D. L.gs n. 494/96
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) il piano operativo di sicurezza conforme ai requisiti minimi previsti dal DPR 222/03 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - oppure, qualora non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Committente ai sensi del D. L.gs n. 494/96,
 - a) il piano sostitutivo di sicurezza conforme ai requisiti minimi previsti dal DPR 222/03
 - b) il piano operativo di sicurezza conforme ai requisiti minimi previsti dal DPR 222/03 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- 5) una dichiarazione attestante:
 - a) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo,

distinto per qualifica;

- b) il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS, CASSA EDILE);
- c) l'avvenuto recepimento del Piano di sicurezza e di coordinamento (di cui all'art.12 del D.Lgs.494/96) redatto per l'esecuzione dei lavori in oggetto
- d) l'avvenuta messa a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza del Piano della sicurezza redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare ai suddetti Rappresentanti i tutti chiarimenti necessari ; le eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione);
- e) i nominativi del Direttore Tecnico, Direttore di Cantiere, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Medico competente, Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, Assistente di cantiere;
- f) l'elenco dei propri dipendenti di cui è previsto l'impiego nelle lavorazioni, con indicazione delle relative qualifiche, e l'attestazione di regolare assunzione di ognuno degli stessi;
- g) l'avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori e della idoneità fisica dei lavoratori presenti in cantiere;
- h) l'impegno al continuo e tempestivo aggiornamento dell'elenco nominativo dei dipendenti presenti in cantiere;
- i) l'avvenuto adempimento di tutte le disposizioni della Legge 626/94 ed espressamente dell'avvenutea formazione e informazione del personale in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
- I) l'avvenuta consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dal Piano di sicurezza e l'avvenuto addestramento al loro impiego;
- m) le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere;
- n) l'elenco delle macchine (inclusi i mezzi di trasporto per il personale e promiscuo), con certificazione CE, ovvero con autocertificazione della loro rispondenza alle vigenti normative, della idoneità all'impiego previsto, dell'avvenuta regolare manutenzione, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza.
 - Per ciascuna macchina, deve essere presente in cantiere il libretto d'uso e manutenzione e l'eventuale documentazione di registrazione di verifiche e controlli obbligatori e routinari nonché l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza utilizzate in cantiere;

6) la domanda di accesso di personale e mezzi di cantiere.

L'accesso è consentito soltanto previa domanda scritta, a fronte della quale verranno rilasciate dal

Coordinatore per la sicurezza e dal Direttore dei lavori apposite autorizzazioni solo previa verifica dell'avvenuta produzione della documentazione indicata dai punti 1) a 5).

Per ogni ditta che dovrà eseguire attività in cantiere ed indipendentemente dalla tipologia di contratto intercorrente tra la stessa e l'appaltatore (subappalti, subaffidamenti, noli, forniture), prima dell'accesso in cantiere e del conseguente inizio delle attività anche propedeutiche o preparatorie, dovranno essere trasmesse alla Committente, per il tramite dell'impresa appaltatrice:

- richiesta di subappalto o comunicazione a termini di legge inerente l'oggetto delle prestazioni rese e la percentuale di incidenza della manodopera corredata da quanto previsto dall'art. 118 del D. L.gs n. 163/06;
- 2) il certificato di iscrizione alla CCIAA competente con la dicitura antimafia;
- 3) II DURC;
- 4) dichiarazione circa la sussistenza in merito alla ditta ed in capo ai legali rappresentanti ed ai direttori tecnici delle medesime dei requisiti di idoneità di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs n. 163/06;
- il piano operativo di sicurezza conforme ai requisiti minimi previsti dal DPR 222/03 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- 6) una dichiarazione attestante:
 - a) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - b) il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS, CASSA EDILE);
 - c) l'avvenuto recepimento del Piano di sicurezza e di coordinamento (di cui all'art.12 del D.Lgs.494/96) redatto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
 - d) l'avvenuta messa a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza del Piano della sicurezza redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare ai suddetti Rappresentanti tutti i chiarimenti necessari; le eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione);
 - e) i nominativi del Direttore Tecnico, Responsabile della ditta in cantiere, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Medico competente, Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori;
 - f) l'elenco nominativo dei propri dipendenti di cui è previsto l'impiego nelle lavorazioni con

- indicazione delle relative qualifiche, con espressa dichiarazione in merito alla regolare assunzione di ognuno degli stessi;
- g) l'avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori e della idoneità fisica dei lavoratori presenti in cantiere;
- h) l'impegno al continuo e tempestivo aggiornamento dell'elenco dei dipendenti presenti in cantiere;
- i) l'avvenuto adempimento di tutte le disposizioni della Legge 626/94 ed espressamente dell'avvenuto a formazione ed informazione del personale in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- l'avvenuta consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dal Piano di sicurezza e l'avvenuto addestramento al loro impiego;
- m) le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere;
- n) l'elenco delle macchine (inclusi i mezzi di trasporto per il personale e promiscuo), con certificazione CE, ovvero con autocertificazione della loro rispondenza alle vigenti normative, della idoneità all'impiego previsto, dell'avvenuta regolare manutenzione, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza.
 - Per ciascuna macchina, deve essere presente in cantiere il libretto d'uso e manutenzione e l'eventuale documentazione di registrazione di verifiche e controlli obbligatori e routinari nonché l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza utilizzate in cantiere;
- 7) la domanda di accesso di personale e mezzi di cantiere. L'accesso è consentito soltanto previa domanda scritta, a fronte della quale verranno rilasciate apposite autorizzazioni dal Coordinatore per la sicurezza e dal Direttore dei Lavori solo previa verifica dell'avvenuta produzione di tutta la documentazione indicata dai punti 1) a 6) e del rilascio da parte della Committente delle autorizzazioni al subappalto o delle altre comunicazioni di nulla osta in merito all'esecuzione delle attività da parte della ditta in questione;

SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE

Nel caso di impiego di sostanze nocive o pericolose (resine, disarmanti, additivi, ecc.), l'Impresa deve presentare una scheda contenente:

- -le caratteristiche delle sostanze;
- -le modalità di conservazione e di manipolazione;
- -i rischi che il loro impiego comporta;
- -le contromisure da adottare;
- -i nominativi delle persone autorizzate a maneggiare e ad impiegare le sostanze pericolose;

RUMORE

L'Impresa deve effettuare una valutazione preventiva del rumore ai sensi del le norme vigenti e applicabili, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo.

L'Impresa deve trasmettere evidenza scritta del fatto che i lavoratori sono stati informati in merito al rischio-rumore ed ai risultati del rapporto contenente l'indagine fonometrica;

SOCCORSO PER INFORTUNI SUL LAVORO

L'Impresa deve comunicare il nominativo del soggetto/dei soggetti sempre presente in cantiere, addestrato a prestare i primi soccorsi;

SOCCORSO ANTINCENDIO

L'Impresa deve fornire evidenza scritta dell'avvenuta formazione del personale in materia di prevenzione degli incendi, emergenze ed evacuazioni;

PIANO DELLE EMERGENZE

L'Impresa deve presentare il Piano delle emergenze che preveda:

- procedura per l'attivazione dei soccorsi esterni;
- estintori:
- i rischi che il loro impiego comporta;
- localizzazione della cassetta di pronto soccorso;
- individuazione e formazione della squadra di emergenza;

PIANO DEI RIFIUTI

L'Impresa deve presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna ad eseguire conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente ogni fase di smaltimento dei rifiuti risultante dalle lavorazioni oggetto dell'appalto, allegando a tal fine copia di idonea autorizzazione in suo possesso ovvero fornendo evidenza dell'effettuazione della comunicazione ex art. 216 D.lgs. n. 152/2006 relativamente al recupero dei rifiuti con annessa elencazione degli stessi.

INSTALLAZIONE E VIGILANZA DELLA SEGNALETICA

L'Impresa deve comunicare il nominativo ed il recapito telefonico del personale addetto alla vigilanza della segnaletica;

INTERFERENZE E SPOSTAMENTO DI SOTTOSERVIZI

L'Impresa dovrà dichiarare nell'offerta e/o in sede di stipulazione del contratto di aver preso visione in loco dei servizi interferenti con le opere da realizzare, eventualmente risultanti anche da specifico elenco delle interferenze allegato allo Schema di contratto o dall'elenco riportato nel progetto esecutivo, e di impegnarsi ad attivare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi. Conseguentemente, ogni danneggiamento dei predetti servizi che venisse posto in essere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto sarà imputabile

esclusivamente all'Impresa..

PIANI DI QUALITA'

In relazione a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2000, prima della stipula del contratto, l'Impresa è tenuta a presentare un piano qualità che, redatto secondo gli schemi previsti dal proprio sistema di gestione aziendale, nonché in conformità ai principi di cui allo Standard UNI ISO 10005, evidenzi le fasi di monitoraggio e controllo di tutte le lavorazioni previste nel presente appalto.

Il piano della qualità di cui sopra dovrà essere approvato in linea tecnica dalla Direzione Lavori, la quale, nel caso in cui non lo ritenesse adeguato avrà titolo per chiedere e ottenere dall'Impresa tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie, concedendole, a tal fine, un termine non inferiore a sette giorni.

La Committente, attraverso i propri competenti Uffici, avrà, altresì, titolo per verificare la rispondenza del piano qualità presentato dall'Impresa ai principi dettati dalle norme UNI di riferimento. Qualora la Committente ritenesse non conformi i piani di qualità ai suddetti principi avrà titolo per chiedere e ottenere dall'Impresa tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie, concedendole, a tal fine, un termine non inferiore a sette giorni.

Articolo 8 - Norme e prescrizioni integranti il capitolato

L'Impresa dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali e forniture da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

I funzionari della Sitaf o della Sftrf incaricati della vigilanza dei lavori di costruzione dell'opera appaltata avranno la facoltà di visitare ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi.

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia dell'appalto, codesto Contraente Generale non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

La Committente e l'Impresa riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, del presente Capitolato non comporterà la nullità totale del Capitolato.

Articolo 9 - Piano di qualità di costruzione e di installazione

L'Impresa aggiudicataria dovrà redigere il Piano di qualità di costruzione e di installazione, che dovrà essere sottoposto all'approvazione delle due Società e della Direzione Lavori.

Detto documento dovrà prevedere, pianificare e programmare le condizioni, le sequenze, le modalità, le strumentazioni, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

Articolo 10 - Progetto esecutivo

L'Impresa aggiudicataria, entro 45 giorni dalla aggiudicazione e prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'appalto.

Detto progetto dovrà sviluppare il presente progetto definitivo approvato e posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 169 comma 1 del Codice, il Contraente generale dovrà, nello sviluppo del progetto esecutivo, assicurare il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del Progetto Definitivo.

A tal proposito il progetto esecutivo dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica del progettista attestante la rispondenza al progetto definitivo di cui sopra e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso.

Il progetto sarà oggetto di approvazione da parte delle Società italiana e francese.

Il progetto esecutivo, inoltre, dovrà essere redatto, in base all'art. 164 del D.Lgs 163/2006, applicando le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI del suidicato DLgs. Le predette norme saranno vincolanti in tutte le sue parti ai fini della progettazione esecutiva.

CAPO II

QUALITA', PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE

MODALITA' DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 11 - Materiali

11.1 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa deve trasmettere, ai fini della prequalifica dei materiali, copia dei certificati di laboratorio e delle schede tecniche attestanti la conformità dei materiali che intende utilizzare al Capitolato speciale d'Appalto.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.

In particolare per quanto riguarda l'acciaio per l'armatura lenta e di precompressione dovrà essere consegnata al Direttore dei Lavori, prima della sua posa in opera la seguente documentazione:

- originale o copia autenticata dei certificati di laboratorio;
 - copia del documento di trasporto <u>con dichiarazione del Direttore Tecnico dell'Impresa fornitrice</u> che il materiale di cui al documento di trasporto coincide con quello dei certificati di laboratorio di cui sopra.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Impresa deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Impresa stessa, a carico della quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivarle per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Impresa, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di collaudo.

L'Impresa che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

11.2 - Prove, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo e sono a carico della Committente, fatta eccezione quanto di seguito specificato essere a carico dell'Impresa. Le stesse saranno eseguite presso laboratorio di gradimento delle la Direzione Lavori.

Sono a carico dell'Impresa

- le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto o dalla normativa vigente ma ritenute necessarie, dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- gli oneri e le spese per il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme vigenti ovvero dal Capitolato Speciale d'Appalto, per la conservazione degli stessi e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. E', altresì, onere a carico dell'Impresa la predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione delle opere provvisionali, ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, per cui tali prove sono richieste dalla normativa vigente o dal Capitolato Speciale.

Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

11.3 - Provvista dei materiali

L'Impresa è libera di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche della scelta dei luoghi di approvvigionamento, non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Impresa dalla loro fornitura a piè

d'opera.

11.4 - Valutazione dei lavori e dei materiali

Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera e di cui è previsto prezzo a piè d'opera, il loro accreditamento in contabilità potrà essere effettuato prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti sarà in facoltà della Committente aggiungere la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Impresa, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

11.5 - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di escavazioni e demolizioni

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Committente la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Committente. L'Impresa non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Committente.

I materiali provenienti da escavazioni e/o demolizioni non ritenuti idonei al reimpiego/ecocompatibili dalla Committente, sono di proprietà dell'impresa e, pertanto, dovranno essere smaltiti in discarica debitamente autorizzata per lo specifico tipo di materiale, a cura e spese dell'Impresa.; quelli invece ritenuti idonei/ecocompatibili dalla Committente sono di proprietà della Committente e, saranno portati, a cure e spese dell'Impresa, su aree indicate dalla Direzione Lavori.

Sarà facoltà della Committente cedere detti materiali all'Impresa; il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà detratto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.

11.6 - Difetti di costruzione

L'Impresa deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Impresa.

L'Impresa che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori o a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Articolo 12 - Ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori

L'Impresa dovrà sviluppare i lavori coerentemente al programma lavori redatto dalla stessa e parte integrante del progetto esecutivo per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci di progetto o dell'elenco prezzi.

In generale tutte le categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal cronoprogramma contrattuale.

Per i lavori appaltati in regime di D.Lgs. 494/96 il programma lavori presentato dall'Impresa deve essere compatibile con le fasi previste in progetto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

Qualora particolari circostanze richiedessero di imprimere all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di impartire mediante ordini di servizio disposizioni diverse nell'interesse della buona riuscita dei lavori o della compatibilità con esigenze di servizio, senza che l'Impresa possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta

Articolo 13 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La Direzione Lavori, con il procedere delle opere, provvederà a redigere la contabilità al fine di consentire l'emissione dei certificati di acconto.

Per i lavori da remunerare a misura le misure, rilevate in contraddittorio mano a mano che si procede nell'esecuzione dei lavori, saranno riportate su supporto informatico e cartaceo e dovranno essere firmate dall'Impresa e dalla Direzione Lavori.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera e definitivo.

Per i lavori da remunerare a corpo le progressive quote percentuali di avanzamento verranno desunte da valutazioni autonome effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale potrà trovare un riscontro nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte integrante della documentazione contrattuale.

<u>Per i lavori da remunerare a misura l</u>e misure rilevate ed elaborate consentiranno di dedurre direttamente le quantità effettivamente eseguite cui applicare i prezzi unitari ed il ribasso offerto ovvero i prezzi contrattuali.

<u>Per i lavori da remunerare a corpo</u> le progressive quote percentuali di avanzamento verranno applicate alle aliquote di incidenza di cui all'art. 45 del DPR 554/99 come individuate all'art. 2 del presente Capitolato

Ciascun stato di avanzamento dei lavori verrà, quindi, calcolato mediante la somma degli importi relativi alle percentuali e/o alle quantità - come sopra specificato.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza, così come precisati nel contratto e all'art. 2 del presente Capitolato, non soggetti a ribasso d'asta, in occasione dell'emissione dei singoli stati di avanzamento lavori, saranno quantificati in proporzione ai lavori liquidati in ciascun avanzamento ed indicati sul relativo certificato di pagamento.

Articolo 14 – Lavori non previsti nell'elenco prezzi

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art.136 del Regolamento oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio della Committente.

La Committente potrà anche richiedere all'Impresa delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali od opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto, e ciò ai sensi e con le norme dell'art. 161 del Regolamento.

L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere dalla Direzione Lavori esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata.

Le prestazioni non rientranti negli obblighi contrattuali compensati con il corrispettivo dell'Appalto saranno contabilizzate, ad insindacabile giudizio della Committente, a corpo od in economia.

Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai da impiegare nei lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

I lavori in economia verranno valutati con i costi unitari di materiali, trasporti e noli offerti o stabiliti nell'Elenco Prezzi adottato dalla Committente per il progetto ai quali verrà applicato il ribasso contrattuale; per quanto attiene i costi unitari della mano d'opera verranno rilevati dalle tabelle, vigenti alla data di esecuzione di ciascuna prestazione, dell'Ufficio provinciale del Lavoro competente; su tali costi verrà applicata una maggiorazione forfettaria del 24,30% (venticinquepercento) per tener conto delle spese generali ed utili dell'Impresa e successivamente verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, fermo restando che il ribasso offerto non sarà applicato al costo della mano d'opera, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori.

L'Impresa, qualora esegua lavori in economia, ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste relative agli operai e relative qualifiche, mezzi d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, verrà predisposto dalla Direzione Lavori.

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Articolo 15 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori di costruzione dovrà essere effettuata dopo l'approvazione da parte delle due Società del progetto esecutivo e comunque non prima di 45 giorni dalla avvenuta aggiudicazione e dopo la firma del contratto.

Tuttavia, anche prima della stipulazione del contratto, ove vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi del comma 1 dell'art. 129 del Regolamento, il Committente si riserva la facoltà di consegnare le opere.

La consegna dei lavori potrà farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale, senza che per tale ragione l'Impresa possa accampare pretesa alcuna. In tal caso, l'Impresa dovrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'Impresa è tenuta a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133 del Regolamento.

In ogni caso la consegna dei lavori sarà subordinata alla presentazione da parte dell'Impresa della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative contrattuali come richiesto nella lettera di aggiudicazione dei lavori in oggetto.

Il Committente comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui presentarsi per la consegna dei lavori di cui verrà redatto apposito verbale secondo quanto stabilito dall'art. 130 del richiamato Regolamento; dalla data del verbale di consegna totale o dall'ultimo verbale di consegna parziale decorre il termine utile per il compimento dei lavori così come fissato nel contratto d'appalto.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio; trascorso inutilmente detto nuovo termine il Committente avrà diritto a non stipulare o a risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la cauzione come stabilito al comma 7 dell'art. 129 del Regolamento.

L'Impresa ha l'obbligo di controllare a sua cura e spese i capisaldi, le quote, i tracciati, i rilievi, gli andamenti plano-altimetrici, gli altri eventuali dati topografici e tutti gli elaborati tecnici consegnati dal Committente.

Ai sensi dell'art. 131, comma 3, del Regolamento qualora l'Impresa intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto in progetto deve formulare le proprie riserve sul verbale di consegna dei lavori. Diversamente tutti gli elementi consegnati all'Impresa si intenderanno da questa accettati, senza eccezioni o riserve di sorta e l'Impresa sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, anche di dettaglio, ed alle istruzioni che il Committente si riserva di dare di volta in volta.

Qualora la consegna non avvenga per fatto della Committente, si applicano le disposizioni contenute al riguardo nell'art. 129 del Regolamento.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Impresa dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Committente ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del Regolamento, l'Impresa ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto, in misura non superiore ai limiti indicati nel Capitolato Generale di cui al D.M. n. 145 del 19/4/2000.

Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Impresa stessa ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Impresa.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del capoverso 11 del presente articolo, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del capoverso 12 del presente articolo deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del Regolamento.

Articolo 16 – Programma esecutivo dei lavori

Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere predisposto su base mensile con allegato grafico che dovrà in ogni caso rispettare, salvo eventuali proposte migliorative (riduzione delle tempistiche) i tempi e le scadenze inderogabili indicati nel cronoprogramma contrattuale allegato al progetto esecutivo, e che metta in evidenza per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione (compreso l'inizio, l'avanzamento mensile ed il

termine di ultimazione degli stessi) nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi a suddetta disposizione, ferma restando l'inadempienza stessa, il Direttore dei Lavori ha la facoltà di concedere ulteriori 7 giorni per la presentazione del suddetto programma.

Qualora il programma sottoposto non riportasse l'approvazione della Committente, l'Impresa avrà ancora 4 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.

Il programma di esecuzione delle opere dovrà essere variato e/o aggiornato per:

- esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante;
- disposizioni della Direzione Lavori;
- interruzioni temporanee e/o ritardi.

L'Impresa, nel termine di gg. 4 dalla richiesta della Direzione Lavori, dovrà consegnare il nuovo programma aggiornato, senza che da ciò ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

In mancanza del Programma esecutivo l'Impresa non potrà iniziare o proseguire i lavori.

L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni della Committente, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel presente Capitolato. L'Impresa dovrà sottoporre all'attenzione della Committente, per le necessarie e preventive approvazioni, tutte le richieste di deviazioni, limitazioni e scambi di carreggiata almeno 15 giorni prima della data per la quale si richiede il provvedimento.

Il programma dei lavori allegato al progetto può prevedere che i lavori debbano essere eseguiti con più squadre e su più turni di lavoro per coprire le 24 ore giornaliere, anche sette giorni su sette, impiegando adeguate risorse in termini di mezzi e personale, oneri di cui l'Impresa avrà dovuto tenere conto in sede di offerta.

Articolo 17 - Cantierizzazione

L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a reperire l'area o le aree necessarie per installare il/i cantiere/i, di adeguate dimensioni, per l'esecuzione dell'opera.

L'Impresa dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le prescrizioni e/o richieste, nessuna esclusa, previste nel Piano di sicurezza o che verranno impartite dalle competenti Autorità territoriali per il rilascio delle previste autorizzazioni.

L'Impresa, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione Lavori, per la preventiva autorizzazione, gli elaborati illustranti l'area da occupare adibire a cantiere, le disposizioni e la tipologia dei baraccamenti e dei servizi, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature ovvero il cd "Progetto di cantierizzazione", completo delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità territoriali competenti, ove richieste.

L'Impresa dovrà organizzare e mantenere in perfetta efficienza il/i cantiere/i assumendo tutti gli oneri a suo carico, sollevando il Committente da ogni richiesta risarcitoria avanzata da terzi.

Articolo 18 - Sospensione e ripresa dei lavori – proroghe

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche che vadano oltre le previsioni effettuate dalla Committente in sede di programma dei lavori, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 lettere a), b), c) e d) del Codice, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del Regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Impresa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Impresa, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del Regolamento, si applicano i commi primo, secondo e quinto del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa.

L'Impresa che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo 19 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penalità per ritardi

19.1 - Tempo utile

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito nel contratto d'appalto in numero di giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno del verbale di consegna ed escluso i giorni di sospensione previsti dal cronoprogramma contrattuale. Il tempo contrattuale tiene conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole; pertanto, per tali motivi, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Nel caso di consegna parziale dei lavori la data della consegna, ai fini di stabilire il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, decorre dalla data dell'ultimo verbale.

L'Impresa comunicherà per iscritto alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà subito, in contraddittorio con l'Impresa, alle necessarie constatazioni, redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori, desunta dal certificato, decorreranno i termini per la redazione del conto finale, per l'effettuazione dei collaudi.

19. 2 - Penali per ritardata ultimazione dei lavori

Salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni e all'applicazione delle eventuali penali intermedie previste nello schema di contratto, per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione nel contratto verrà applicata la penale giornaliera, che sarà pari all'1‰ dell'importo contrattuale netto rapportato alla durata dei lavori

prevista e, comunque, entro i limiti precisati dall'art. 117 del Regolamento.

Oltre alle penali di cui sopra, il Committente addebiterà comunque all'Impresa gli eventuali maggiori danni qualora gli stessi, causati dai ritardi, per i mancati introiti o per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.

Il Committente, oltre alle penali suddette, addebiterà comunque all'Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a concorrenza, con il corrispondente obbligo dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto dei lavori, il Committente, ai sensi del comma 4 dell'art. 117 del Regolamento, avrà la facoltà di risolvere il contratto, per colpa dell'Impresa ed intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori.

In tal caso si dovrà procedere alla compilazione del verbale di constatazione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di fatto delle opere, e dell'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere in conformità all'art. 138 del Codice

Articolo 20 - Ordini della direzione lavori

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, nonché gli interventi di dettaglio di cui all'art. 132, comma 3 del Codice, dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni impartite di volta in volta, dalla Direzione Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di progetto, di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori provvederà ad emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni necessarie per l'eliminazione, a carico dell'Impresa, delle difformità ed irregolarità riscontrate, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni consequenti.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della Direzione Lavori, sia che riguardino le modalità di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino la sostituzione di materiali, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni e riserve con le modalità stabilite dall'art. 165 del Regolamento.

L'ordine di servizio non costituisce sede per l'iscrizione di eventuali riserve o eccezioni da parte dell'Impresa in conformità del comma 1 dell'art. 128 del Regolamento.

Nessun mutamento di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità di lavori, interventi di dettaglio ed altra variante o addizione al progetto approvato può essere introdotto dall'Impresa se non è ordinato per iscritto dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvato dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 132 del Codice:

Articolo 21 - Personale dell'impresa - disciplina del cantiere

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato, mediante procura notarile, dall'Impresa stessa ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del successivo articolo.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Impresa è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'eventuale custodia dei cantieri dell'Impresa dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646).

Articolo 22 - Rappresentante dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori

L'Impresa è tenuta a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti

L'Impresa che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali e delle facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto;-l'Impresa od il suo rappresentante dovranno comunque dimorare, per tutta la durata dell'appalto, in luogo prossimo ai lavori.

Il mandato, che deve essere valido a tutti gli effetti anche per il ricevimento degli ordini scritti e verbali, andrà depositato presso il Committente, il quale giudicherà sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Impresa rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il Committente si riserva il diritto di esigere dall'Impresa il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza obbligo alcuno di addurre motivazione e senza che l'Impresa, il suo rappresentante possano esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.

Articolo 23 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'impresa - responsabilità dell'impresa

23.0 Norme generali

Sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi specificati nei paragrafi seguenti e dei quali la stessa Impresa ha tenuto conto nel formulare la sua offerta economica.

Tali prescrizioni devono intendersi integrate con quanto eventualmente previsto a carico dell'Impresa nel piano di sicurezza e di coordinamento e con le eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nel formulare l'offerta l'Impresa dovrà tener conto di tali oneri poiché nessun compenso aggiuntivo verrà corrisposto all'Impresa in relazione ai medesimi.

23.1 - Formazione del cantiere

L'Impresa dovrà formare il cantiere ed attrezzarlo in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità tali da assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, provvedendo a tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti.

La recinzione dell'area di lavoro dovrà essere idonea ad impedire il facile accesso di estranei nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi operanti.

Dovrà inoltre essere assicurata la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli sbarramenti diurni e notturni delimitanti le aree di lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di adeguata illuminazione, necessaria per i lavori notturni ed anche diurni; anche i piazzali antistanti i locali ad uso ufficio dovranno essere adeguatamente illuminati.

La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale così come la sistemazione delle strade del cantiere, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi, sono sempre a carico dell'Impresa.

23.2 - Sorveglianza del cantiere

L'Impresa si assume ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Impresa.

Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte del Committente, l'Impresa è obbligata, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

L'Impresa dovrà garantire la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, affidandola a personale idoneo, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili.

Pertanto, prima dell'inizio dei lavori l'Impresa comunicherà al Direttore dei Lavori il nominativo del personale di cui sopra e/o l'Istituto di vigilanza per le necessarie autorizzazioni.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione di adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione sarà valutata dal Direttore dei Lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

23.3 - Locali uso ufficio

Sono a carico dell'Impresa la costruzione, la manutenzione e l'esercizio, nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione dei Lavori ed assistenza, linee telefoniche ed attrezzatura informatica con le caratteristiche indicate dal Direttore dei Lavori, illuminati, riscaldati e condizionati.

Tali locali, nel numero e nella grandezza che stabilirà il Direttore dei Lavori in relazione all'importanza dell'opera ed alle sue effettive necessità, del tipo in muratura avranno le pareti interne ed esterne intonacate, saranno pavimentati con marmette, muniti di efficienti infissi esterni ed interni completi di vetri, e rifiniti con le necessarie verniciature e tinteggiature esterne ed interne.

Il Direttore dei Lavori potrà accettare, a suo insindacabile giudizio, un'equivalente costruzione prefabbricata solo se avente le seguenti caratteristiche:

- a) buon isolamento termico e acustico;
- b) ininfiammabilità delle strutture, della copertura, delle pannellature e delle altre singole parti;
- c) stabilità e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.

Sono a carico dell'Impresa anche la costruzione e la manutenzione delle tettoie per il ricovero dei mezzi della Direzione Lavori.

Il Direttore dei Lavori stabilirà la consistenza dell'impianto elettrico, sia di illuminazione che di energia industriale e di forza motrice; il tipo e la consistenza dell'impianto di

riscaldamento e condizionamento; il mobilio occorrente per arredare sobriamente e decorosamente gli uffici in modo da rendere possibile il loro funzionamento.

I locali saranno dotati di telefoni, telefax e linee di trasmissione dati, l'ubicazione dei telefoni verrà stabilita dal Direttore dei Lavori.

I locali saranno inoltre muniti, secondo quanto disporrà il Direttore dei Lavori, di locali da adibirsi a spogliatoi, docce e di uno o più servizi igienici completi di ogni arredo e/o accessori.

In relazione a tali locali, sono inoltre a carico dell'Impresa le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i costi per l'utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio, le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e notturna.

Gli obblighi suddetti fanno carico all'Impresa fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per il personale addetto alla sorveglianza.

23.4 - Tettoie, ricoveri e servizi igienici per gli operai

L'Impresa dovrà realizzare idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato edificio in muratura o equivalente costruzione prefabbricata, con sufficiente numero di spogliatoi, docce e servizi igienici e locali con acqua corrente completi di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di grès o di cloruro di polivinile, per il regolare scarico dei liquami nelle fogne pubbliche. In assenza di fognatura pubblica le predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacità sufficiente, per il trattamento dei liquami secondo le vigenti leggi e regolamenti comunali in materia di acque reflue.

23.5 - Oneri per lavori in condizioni climatiche sfavorevoli

L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori anche in condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, neve, temperature al di sotto di 0° C, ecc.), in modo che vengano rispettate le tempistiche previste per ogni fase del programma lavori contrattuale, predisponendo, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte gli accorgimenti necessari:

tettoie di protezione, dispositivi per il riscaldamento dei getti, dispositivi per la protezione dei getti, ecc.

L'Impresa, a sua cura e spese, è tenuta a reperire continuativamente i dati pluviometrici dalle competenti agenzie regionali per effettuare una corretta interpretazione degli stessi e prevedere con adeguato anticipo le eventuali piene dei corsi d'acqua interessati dagli interventi oggetto dell'appalto.

23.6 - Allacciamenti - Opere temporanee

L'Impresa dovrà assumere a propria carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Inoltre dovrà costruire, a sua cura e spese, le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione d'acqua e di energia elettrica, strade provvisorie e zone pavimentate, passaggi, accessi carrai, reti di fognatura, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

23.7 - Lavoro contemporaneo con le altre imprese

L'Impresa accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengano eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

23.8 - Topografi, canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, ecc...

L'Impresa dovrà fornire topografi, canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi e loro conservazione, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo misurazioni, verifiche, saggi, prove che possano occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo, che la Direzione Lavori ed i funzionari dell'ANAS, incaricati della vigilanza, ritengano di effettuare.

23.9 - Cartelli indicatori

L'Impresa dovrà installare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. 55/90, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, un adeguato numero di appositi cartelli, la cui bozza dovrà essere sottoposta all'approvazione della Direzione Lavori, e con informativa e

dimensioni previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729 del 1 giugno 1990 e indicanti di massima:

- denominazione dell'Amministrazione concedente, del Committente e dell'Impresa;
- l'oggetto dell'appalto;
- importo netto dei lavori;
- data di consegna dei lavori;
- data di ultimazione dei lavori;
- le generalità del Responsabile dei Lavori;
- le generalità del Direttore dei Lavori e dell'Assistente;
- le generalità del Direttore di Cantiere e del Capocantiere;
- le generalità del Progettista;
- le generalità del Coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti similari ai sensi dell'art. 118, comma 5 del Codice delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- di quant'altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'Impresa provvederà, altresì, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i cartelli sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

23.10 - Cartelli di avviso e lumi

L'Impresa dovrà curare la fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e di idonei mezzi di illuminazione per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e, comunque, adottare ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

23.11 - Modelli e campioni

L'Impresa dovrà eseguire tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori.

L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e dei Progettisti.

23.12 - Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche

La Direzione Lavori farà eseguire, a sua cura ed a spese della Committente, fatta eccezione quanto di seguito specificato al punto 21.20 essere a carico dell'Impresa., presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali di gradimento della stessa Direzione Lavori tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che verranno in ogni tempo ordinati dalla stessa Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

La Direzione Lavori dovrà curare la conservazione, fino all'approvazione del collaudo, in appositi locali dei campioni muniti di sigilli e firma sia del Direttore dei Lavori o di un suo incaricato che dell'Impresa, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

23.13 - Sondaggi

L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei sondaggi e alle analisi dei terreni costituenti i piani di appoggio dei rilevati e della fondazione stradale in trincea nonché dei sondaggi nel numero e della profondità necessaria ad individuare i terreni atti a ricevere le fondazioni delle opere d'arte.

23.14 - Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi

L'Impresa dovrà adottare nell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme vigenti, i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno, pertanto, esclusivamente, sull'Impresa, restandone completamente esonerati sia il Committente sia il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.

L'Impresa dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare il Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

23.15 - Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee

L'Impresa dovrà corrispondere agli aventi titolo tutte le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri, per opere provvisionali e per strade di servizio.

La suddetta elencazione ha valore indicativo ma non esaustivo.

23.16 - Indennità per cave e per discariche

Sono a carico dell'Impresa tutte le indennità di cava e le spese per estrazioni e trasporto dei materiali da impiegare per la realizzazione dell'opera, tutti gli oneri connessi con il trasporto e sistemazione a discarica dei materiali di risulta, differenziati a seconda della classificazione dei rifiuti nel rispetto delle leggi vigenti, in discariche autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'Impresa.

L'Impresa ha l'obbligo di richiedere alle competenti Autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di discariche, depositi temporanei e per l'apertura di cave.

L'Impresa è inoltre obbligata a provvedere, sempre a sua cura e spese, alla sistemazione delle cave ed al loro consolidamento con mezzi idonei, in modo da garantire la loro stabilità conformemente alle prescrizioni delle Autorità competenti. I provvedimenti dovranno comunque e tassativamente comprendere la gradonatura, l'inerbimento e la piantagione delle scarpate; inoltre dovrà essere assicurato, mediante opportune opere, il regolare deflusso delle acque meteoriche, provenienti sia da monte che dalle cave, in modo da non provocare erosioni o trasporto di materiali nei terreni sottostanti.

Si chiarisce al riguardo che, in sede di collaudo definitivo dei lavori, verrà controllato il rispetto delle disposizioni contenute nel precedente comma; in caso d'inadempienza, non si procederà al favorevole collaudo dei lavori, né, di conseguenza, allo svincolo della cauzione definitiva.

23.17 - Realizzazione di strade, piazzole e piste di servizio

E' a carico dell'Impresa la realizzazione, il mantenimento ed il successivo ripristino alla fine delle lavorazioni di strade, di piazzole, di piste di servizio, di deviazioni di strade ed acque pubbliche (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e private, di cave di prestito, di discariche e di tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.

23.18 - Protezione delle opere appaltate e delle proprietà confinanti

L'Impresa dovrà adottare tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l'Impresa stessa completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

In particolare, l'Impresa risponderà del pregiudizio subito dai fabbricati e dalle proprietà di terzi siti sopra le gallerie, sotto i viadotti o nelle adiacenze delle opere autostradali e in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Committente da ogni pretesa che

al riguardo venisse rivolta contro di essa.

L'Impresa dovrà provvedere all'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione, allo sgombero della neve, all'innaffiamento delle demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare il sollevamento della polvere ed, inoltre, a realizzare le opere occorrenti per la protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.

Nel caso di sospensione dei lavori, l'Impresa adotterà ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di materie ecc., restando a carico dell'Impresa l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

23.19 - Progettazioni e calcolazioni

L'Impresa dichiara, con la presentazione dell'offerta, di aver preso conoscenza del progetto e visione dei luoghi, di concordare con i dimensionamenti delle opere adottati, di riconoscere il progetto perfettamente eseguibile e, pertanto, di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto stesso che dell'esecuzione dell'opera.

L'Impresa dovrà eseguire, a sue cure e spese, le verifiche dei calcoli su qualsiasi tipo di struttura, ivi compresi i calcoli geotecnica Detta verifica non potrà in nessun modo alterare e/o modificare quanto previsto nel progetto esecutivo.

Sono da intendersi a carico dell'Impresa anche tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l'ottenimento delle previste autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni ecc..

A tale scopo, l'Impresa dovrà predisporre tempestivamente tutta la necessaria documentazione in modo da ottenere le suddette licenze, permessi e certificazioni.

L'Impresa rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti nonostante la redazione del progetto, il diritto di sorveglianza, la direzione e il collaudo da parte del Committente.

23.20 - Prove

Sono a carico della Committente tutte le prove e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture.

Sono invece a carico dell'Impresa

- le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto o dalla normativa vigente ma ritenute necessarie, dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- gli oneri e le spese per il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme vigenti ovvero dal Capitolato Speciale d'Appalto, per la conservazione degli stessi e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. E', altresì, onere a carico dell'Impresa la predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione delle opere provvisionali, ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, per cui tali prove sono richieste dalla normativa vigente o dal Capitolato Speciale.

23.21 - Bonifica bellica dei terreni

L'Impresa è obbligata a procedere, prima dell'inizio dei lavori e durante il loro svolgimento, a mezzo di ditte specializzate e di gradimento delle competenti Autorità, alla bonifica bellica dell'intera area sulla quale si svolgono i lavori appaltati, sia superficiale che profonda sino ai confini dei terreni espropriati dal Committente compresi i terreni prescelti dall'Impresa per la costruzione delle opere provvisionali, per rintracciare e fare rimuovere, con le modalità prescritte dalle specifiche norme in materia, eventuali ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, al fine di assicurare l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza ed alla loro direzione.

Pertanto l'Impresa sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta e/o insufficiente attività di bonifica svolta da ditta specializzata, rimanendone pertanto sollevato in tutti i casi il Committente.

L'Impresa inoltre è tenuta ad osservare tutte le disposizioni che, direttamente o tramite la Committente, verranno impartite dalle Autorità Militari e Civili in ordine alla entità ed alle modalità della bonifica, senza che possa al riguardo pretendere compensi o rimborsi, riconoscendo che tale onere rientra tra quelli compresi nei prezzi di appalto.

In ogni caso l'Impresa sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Committente.

23.22 - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi

L'Impresa dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione inerente l'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Impresa dovrà trasmettere tutte le documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.

L'Impresa dovrà, inoltre, trasmettere periodicamente, al Direttore dei Lavori, le copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi al proprio personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori.

Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta, da parte del Committente, la sospensione del pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori.

La Direzione Lavori ha facoltà di richiedere all'Impresa l'esibizione della documentazione di cui sopra prima di procedere alla emissione dei certificati di pagamento.

23.23 - Retribuzione dei dipendenti e loro tutela

L'Impresa dovrà applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, nel contratto di categoria e negli accordi locali integrativi in cui opera l'Impresa, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla stazione appaltante ai sensi dell' art. 117 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di disporre il pagamento, a valere sulle ritenute pari allo 0.5% dell'importo netto dei lavori, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.

23.24 - Osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni sociali

L'Impresa è obbligata all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all'aperto che in sotterraneo, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai richiamati alle armi, addestramento professionale e quant'altro previsto in materia.

L'Impresa dovrà applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n.° 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e della zona in cui si eseguono i lavori.

L'Impresa è responsabile, rispetto al Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Impresa è, altresì, tenuta a fornire alla Direzione Lavori le prove di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 e alla legge n. 68 in data 12 marzo 1999 e successive modificazioni sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modifiche e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.

23.25 - Informazioni e documentazione fotografica

L'Impresa dovrà fornire al Committente, alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta del Direttore dei Lavori, tutte le informazioni, relative all'appalto, utili per il monitoraggio dell'andamento dei lavori.

Sono a carico dell'Impresa le spese per la fornitura, al Committente, di un adeguato numero di fotografie, in due copie formato cm 18x24, atte ad illustrare l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione, almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato d'avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori.

Il Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all'Impresa, qualora lo stesso non abbia provveduto secondo la procedura sopra indicata.

L'Impresa dovrà rispettare il divieto, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori o della Committente, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto.

L'Impresa dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di copia e stampa di elaborati relativi al contratto d'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

23.26 - Pulizia delle opere

Sono a carico dell'Impresa la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite, fino alla presa in consegna dell'opera o di parte di essa da parte del Committente; sono, altresì, a carico del medesimo il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere.

23.27 - Uso anticipato delle opere

E' in facoltà del Committente procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, (esempio rifugi) qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e, comunque, siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso l'Impresa non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte del Committente fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

23.28 - Sgombero del cantiere

L'Impresa dovrà eseguire, entro quindici giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, lo sgombero dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà esistenti in cantiere e la messa in pristino dei luoghi; in difetto, e senza necessità di messa in mora, il Committente provvederà direttamente, addebitando all'Impresa ogni spesa conseguente.

23.29 - Norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico

L'Impresa è tenuta ad osservare il Codice della Strada e le "Norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico" edizione vigente, ed eventuali aggiornamenti che avvenissero anche in corso d'opera.

Prima di porre in essere qualsiasi attività da eseguirsi in presenza di traffico, l'Impresa dovrà presentare alla Committente, per approvazione, gli elaborati progettuali redatti da professionista abilitato relativi sia agli interventi che intende porre in essere lungo la sede autostradale e sue pertinenze sia alle modalità esecutive degli stessi, nonché gli schemi segnaletici che intende adottare.

L'Impresa, inoltre, è tenuta ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che la Committente, anche per il tramite della Direzione Lavori, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme, restando a suo carico la

fornitura del materiale di segnaletica, che dovrà essere conforme alle norme di legge e prescrizioni ministeriali vigenti ed emanande, nonché alle prescrizioni delle richiamate norme di sicurezza che costituiscono parte integrante del contratto.

23.30 - Oneri conseguenti all'esecuzione dei lavori in presenza di traffico

Sono a carico dell'Impresa gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in autostrada, comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza conseguono.

Si specifica che, laddove non espressamente remunerati, sono a carico dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico anche gli oneri nessuno escluso, conseguenti a:

- esecuzione della segnaletica orizzontale e posa della segnaletica verticale provvisoria fissa e mobile; cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale al termine dei lavori; alimentazione della segnaletica luminosa;
- guardiania diurna e/o notturna per garantire una costante efficienza della segnaletica verticale provvisoria di cantiere anche durante le ore di inattività del medesimo;
- noleggio e posa in opera delle barriere New Jersey da porre provvisoriamente a protezione dell'utenza e dei cantieri, relative movimentazioni durante l'esecuzione dei lavori e rimozione al termine dei lavori stessi (per la protezione di cui al punto precedente potranno anche essere utilizzate, su ordine della Direzione Lavori, le barriere New Jersey che serviranno per la realizzazione dello spartitraffico);
- fornitura e posa della recinzione necessaria a delimitare le aree e le strade di lavoro e di cantiere; previa intesa ed autorizzazione della D.L. potrà essere eventualmente posata, previo smontaggio e rimontaggio provvisorio, la recinzione autostradale esistente;
- realizzazione di tombini, muretti e rilevati provvisori, compresa fornitura e posa di terreno vegetale e inerbimento delle scarpate dei suddetti rilevati provvisori;
- rimozione, al termine di fasizzazione dei lavori, delle opere di cui al punto precedente quando interferenti con la realizzazione delle fasi successive (compresa la demolizione della massicciata stradale, dei tombini, dei muretti e dei rilevati provvisori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta);
- riduzione della produzione derivante dalle necessità di esecuzione dei lavori mediante fasi con possibile utilizzo di mezzi di trasporto di limitato ingombro e potenza, in più riprese, anche parzializzate (a campione);

- eventuali maggiori distanze conseguenti all'impossibilità di inversione della direzione di marcia.

23.31 - Oneri afferenti le interferenze e lo spostamento dei sottoservizi

L'Impresa dovrà dichiarare, nell'offerta, di aver preso visione, in loco, dei sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e di impegnarsi ad attivare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi.

23. 32 - Coordinamento fra le imprese

L'Impresa avrà l'obbligo di effettuare il coordinamento e la cooperazione di tutte le imprese operanti nel cantiere.

Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare i piani di sicurezza fisica dei lavoratori di sua competenza, l'Impresa dovrà predisporre e consegnare tempestivamente al Committente i nuovi piani di sicurezza aggiornati.

In nessun caso le eventuali integrazioni o modifiche potranno giustificare variazioni dei prezzi contrattuali.

Sarà, comunque, cura dell'Impresa mettere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i vari piani di sicurezza di sua competenza.

Il Direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Impresa, è responsabile del rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

23. 33 - Autorizzazione per attività temporanee in tema di esposizione al rumore

L'Impresa è tenuta all'ottenimento dell'autorizzazione per l'attività temporanea di cui all'art. 6, comma 2 lettera h) della Legge n. 447/1995.

A tale scopo dovranno essere predisposte, a carico dell'Impresa, idonee valutazioni dell'impatto acustico dei cantieri in relazione alle varie attività, in particolare alle fasi di scavo a cielo aperto o in sotterraneo.

Resta a carico dell'Impresa l'ottenimento dell'autorizzazione, anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore, di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i.

Articolo 24- Espropri ed occupazioni temporanee

Il Committente provvederà, direttamente, agli espropri ed alle occupazioni temporanee relative alle opere da eseguirsi ed all'area di cantiere.

L'Impresa provvederà, invece, a sua cura e spese, a tutte le occupazioni temporanee -che si rendessero necessarie per l'installazione dei cantieri, accessi e pertinenze dei cantieri, per discariche o depositi di materiali di qualsiasi genere ed entità, per opere provvisorie, per strade di servizio, per cave, per deviazioni provvisorie e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.

Resta comunque precisato che l'Impresa risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi, per le occupazioni menzionate, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad esse del tutto estraneo; al riguardo si fa espresso richiamo all'art. 189 del Regolamento.

Articolo 25 - Subappalti

L'affidamento in subappalto o in cottimo è regolato dal Codice (artt. 37, comma 11 e 118) e dal D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

L'Impresa resterà comunque di fronte alla Società, unica responsabile dei lavori subappaltati.

La concessione del subappalto sarà comunque subordinata. al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia

Articolo 26 – Disegni costruttivi, rilievi e verifiche

Oltre che i normali rilievi necessari per i tracciamenti, l'Impresa ha l'obbligo di effettuare, per le eventuali attività che interessino opere esistenti, tutti i necessari rilievi ed indagini conoscitive, atti a stabilire l'esatto posizionamento degli impianti esistenti e lo stato di conservazione delle strutture.

L'Impresa dovrà fornire, su supporto magnetico più triplice copia cartacea, tutti i disegni civili, strutturali, impiantistici ecc. di quanto costruito. Tale onere è compreso nel prezzo di appalto dell'opera.

Detti elaborati dovranno essere prodotti con sistema CAD e redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni sua parte l'opera, nelle modalità e nei formati indicati dalla Direzione Lavori e secondo le seguenti minimali prescrizioni tecniche:

- i disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico; il supporto cartaceo dovrà essere realizzato tramite plotter;
- la simbologia standard degli "oggetti" da rappresentare, la tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri, ecc., nonché i tipi linea da utilizzare nella realizzazione degli elaborati grafici, saranno quelli concordati con la Direzione Lavori nell'ambito dei simboli, carattere e tipi linea esistenti e secondo gli standard del Committente; è fatto

- obbligo all'Impresa richiedere formalmente la definizione di tali elementi, in quanto non saranno validate versioni di elaborati non rispondenti ai suddetti requisiti;
- i disegni dovranno essere realizzati esclusivamente su formati UNI, fino al formato massimo A0.

Articolo 27 - Prezzo a corpo e prezzi di elenco - invariabilità del prezzo

27. 1 - Prezzo di elenco - a misura e a corpo

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'elenco prezzi o quelli contenuti nell'elaborato "Lista delle forniture e delle categorie di lavoro previste nell'appalto", allegati al contratto-

Tali prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche) e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:

- a <u>per i materiali</u>: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- b per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c <u>per i noli</u>: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;
- d-per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I lavori e le somministrazioni <u>appaltati a misura</u> sono liquidati in base ai prezzi unitari o al ribasso offerti dall'Impresa, comprensivi degli oneri di cui ai precedenti punti a), b), c) e d). I lavori e le somministrazioni <u>appaltati a corpo</u> sono liquidati in base al corrispettivo offerto a corpo dall'Impresa; Tale corrispettivo è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti nei

vari articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche) e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni :

- a. <u>per i materiali</u>: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- b. <u>per gli operai ed i mezzi d'opera</u>: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali:
- c. <u>per i noli</u>: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;
- d. <u>per i lavori</u>: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.
- I lavori, appaltati <u>a corpo, e a misura</u> sono liquidati in base ai prezzi unitari offerti dall'Impresa alle aliquote percentuali indicate all'art. 2, comprensive degli oneri di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

Pertanto,i corrispettivi a misura ed a corpo s'intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed invariabili per tutta la durata dei lavori e delle forniture indipendenti da qualsiasi eventualità.

27.2 - Invariabilità dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, come stabilito dall'art. 133, comma 2 del Codice, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

I prezzi contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili e comprendono tutti gli oneri, anche quelli non espressamente previsti dal contratto, per dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

Articolo 28 - Piani di sicurezza

L'Impresa si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato speciale, dalle norme generali in materia di sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare dell'art. 131 e, ove applicabile, dell'art. 118 del Codice.

L'Impresa, in conformità alle previsioni del comma 2 dell'art. 131 del Codice dovrà consegnare, al Committente entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione, a seconda della tipologia di lavori,

- se ricadenti nell'ambito oggettivo di applicazione di D.Lgs. n. 494/96:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96;
 - b) un piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna impresa esecutrice per quanto attiene alle scelte autonome dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96.
- se non ricadenti nell'ambito oggettivo di applicazione dl D.Lgs. n. 494/96:
 - a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano si sicurezza e di coordinamento quando questo previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96;
 - b) un piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna impresa esecutrice per quanto attiene alle scelte autonome dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a);

Il piano di sicurezza e di coordinamento, previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, nonché le eventuali proposte integrative ovvero il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo formano parte integrante del contratto d'appalto.

Gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, evidenziati nel bando di gara e nel presente Capitolato Speciale, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza generali e speciali da parte dell'Impresa, costituiscono, previa formale messa in mora dello stesso, causa di risoluzione del contratto d'appalto.

La vigilanza dell'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore di cantiere e al Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Articolo 29 - Anticipazioni - pagamenti in acconto

29.1 - Anticipazioni

Non potranno essere concesse anticipazioni sull'importo di contratto

29.2 - Pagamenti in acconto

Durante il corso dei lavori, ogni qualvolta che l'impresa avrà raggiunto l'importo, al netto delle ritenute, di 5.000.000 di euro (diconsi cinque milioni di euro), o secondo quanto diversamente indicato nel contratto sottoscritto dall'impresa, la Direzione Lavori redigerà, entro 45 giorni, lo stato d'avanzamento dei lavori. Entro tale termine verranno altresì emessi i relativi certificati di pagamento, al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il pagamento degli oneri sostenuti dall'Impresa in adempimento alle prescrizioni relative alla sicurezza, così come quantificati in contratto sarà effettuato in occasione dell'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori ed in misura proporzionale rispetto ai lavori eseguiti.

Il pagamento dei certificati d'acconto sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di loro emissione

I materiali approvvigionati in cantiere, ove siano stati accettati dalla Direzione Lavori, verranno accreditati negli stati di avanzamento dei lavori nella misura non superiore al 50% del relativo prezzo unitario offerto o del prezzo a corpo di contratto o, in caso di contratti a corpo, in base ai prezzi di stima.

Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali e i manufatti rimangono a totale rischio e pericolo dell'Impresa, responsabile unico della loro conservazione.

29.3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Nel contratto d'appalto e negli atti di cottimo saranno indicati:

- a) le modalità di pagamento, secondo le norme che regolano la contabilità della Committente;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'Impresa a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

E' fatto divieto di operare cessioni del corrispettivo del contratto anche parziali.

La mancata ottemperanza legittimerà la stazione appaltante ad avvalersi del disposto dell'art. 1456 cc.

Articolo 30 - Conto finale

Entro 90 giorni dalla data del certificato d'ultimazione lavori, si provvederà alla compilazione dello conto finale dei lavori. Il saldo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione nei tempi e con le modalità indicate nel successivo articolo del presente Capitolato Speciale.

Articolo 31 - Collaudi - pagamento rata di saldo

31.1 - Collaudi

Il collaudo dell'opera dovrà aver luogo non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori in conformità a quanto disposto dall'art. 141, comma 1 del Codice e con le modalità e i criteri dell'art. 199 del Regolamento.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Durante tale periodo l'Impresa è tenuta alle garanzie per le difformità e vizi d'opera, ferma restando la responsabilità decennale dell'Impresa ai sensi dell'art. 1669 del codice civile.

Nel caso di lavori di importo sino a € 1.000.000 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per le opere di cui il Committente intende chiedere l'uso anticipato a norma del presente Capitolato Speciale, verrà eseguito un collaudo provvisorio che dovrà accertarne le condizioni di sicurezza, l'assenza di inconvenienti e verificare che siano espletati i seguenti adempimenti:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e s.m.i.;
- siano stati richiesti, ove necessari, i certificati di agibilità;
- siano stati eseguiti gli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna anticipata dell'opera.

Detto collaudo provvisorio lascia impregiudicato il collaudo definitivo dell'opera; l'Impresa resta pertanto responsabile degli eventuali difetti di costruzione e, comunque, di qualsiasi deficienza, determinata dall'inosservanza delle pattuizioni contrattuali, che venisse rilevata all'atto del predetto collaudo. definitivo.

31.2 - Pagamento rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 141, comma 9 disposto previa presentazione da parte dell'Impresa della garanzia fideiussoria, qualora prevista in contratto, deve essere corrisposto non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Impresa le spese di visita del personale della Committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze.

Articolo 32 - Anticipazioni dell'impresa

Il Committente si riserva di fare eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, come previsto dall'art. 152 del Regolamento, chiedendo all'Impresa l'anticipazione delle somme necessarie.

In tal caso, l'Impresa dovrà corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone la quietanza, le somme che il Direttore dei Lavori, previa superiore autorizzazione, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note e fatture delle relative prestazioni. Le quietanze saranno riportate sugli stati di avanzamento.

Nell'ordine dato all'Impresa sarà fatta espressa menzione dell'autorizzazione del Committente.

Articolo 33 - Varianti in corso d'opera - diminuzione dei lavori

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente ove ricorrano i presupposti precisati dall'art. 132, comma 1 del Codice.

Il Direttore dei Lavori, sentiti coloro che, in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 9 del Codice, garantiscono lo svolgimento dei compiti previsti in capo al Responsabile del Procedimento, e sentito anche il Progettista, promuove la redazione della perizia di variante secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 134 del Regolamento.

Qualora la perizia di variante comporti la necessità di una modifica del corrispettivo pattuito, nei limiti di cui all'art. 132 del Codice, il relativo importo sarà desunto con le modalità che hanno determinato gli importi netti delle categorie di lavorazioni e degli oneri per la sicurezza precisati in contratto.

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Impresa.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Impresa di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità; in nessun caso la stessa potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1 del Codice, la Committente durante

l'esecuzione dell'appalto potrà ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Impresa è tenuta ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

In relazione al disposto dell'art. 136, comma 1, lett. a) del Regolamento, si chiarisce che il prezziario di riferimento da adottare è quello di progetto, che la Committente è tenuta ad applicare.

Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'Impresa che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenda accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni.

Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Committente comunicherà all'Impresa le proprie determinazioni.

Qualora l'Impresa non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento, si intenderà manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Se la Committente non comunicherà le proprie determinazioni nel termine fissato, si intenderanno accettate le condizioni avanzate dall'Impresa.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto sarà formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Impresa, ai sensi dell'articolo 240 del Codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.

Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni; tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice, l'Impresa può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

L'Impresa, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del Codice, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate

il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

La proposta dell'Impresa, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Impresa le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'Impresa devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la Committente e l'Impresa.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del Codice, la Committente può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, e senza che nulla spetti all'Impresa a titolo di indennizzo.

Gli atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Committente e dell'ANAS.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Non sono considerate varianti, ai sensi del primo comma dell'art. 132 del Codice, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori ed inesattezze degli elaborati che risultino contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di manutenzione, recupero, ristrutturazione e restauro ed al 5% (cinque per cento) di ogni singola categoria di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento od una diminuzione dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Articolo 34 - Danni

34.1 - Danni alle opere

Sono a carico dell'Impresa tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del Regolamento.

34.2 - Danni di forza maggiore - Compensi all'Impresa

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere accertato in contraddittorio con apposito verbale.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuto a rispondere.

L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Impresa può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità.

L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

Articolo 35 - Manutenzione delle opere sino al collaudo definitivo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa che, anche in presenza del traffico esistente sia sull'autostrada che sulle strade di pertinenza, la eseguirà senza recare in alcun modo turbamento allo stesso, comunque rispettando le norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Impresa sarà tenuta all'osservanza anche delle ulteriori prescrizioni che dovesse fissare il Committente, senza che, per gli oneri eventualmente derivanti, abbia nulla a pretendere. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall' art. 1669 c.c., l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, vi provvederà il Committente e le spesa verrà addebitata all'Impresa.

In particolare l'Impresa è responsabile anche dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni relative al corpo stradale.

Per ogni riparazione di tipo provvisorio l'Impresa dovrà sempre richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto.

Manutenzione delle pavimentazioni

Per quanto riguarda lo strato di base e le pavimentazioni (binder e manto di usura), sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa di procedere alla riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio con impasti di pietrischetto bitumato ecc.) e ciò sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di cui sopra.

Resta esplicitamente convenuto che, ove il Committente intendesse ritardare l'esecuzione dello strato di base e delle pavimentazioni, la manutenzione del piano viabile fino alla data del collaudo definitivo sarà ad intero carico dell'Impresa.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni e micro e/o macro fessurazioni superficiale e/o profonde, con scarico regolare delle acque meteoriche in ogni punto delle medesime e lungo le banchine.

Esse dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni particolari di cui alla parte II "Norme Tecniche", sia per la qualità, sia per l'esecuzione.

All'atto del collaudo gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura e del costipamento dovuto al traffico, di 1 cm per ogni anno di esecuzione.

All'atto del collaudo, ove si constati che i rifacimenti dell'Impresa, nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico, ammontano complessivamente a più di un decimo della superficie totale di pavimentazione, il Committente potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, salvo e riservato il riconoscimento dei danni conseguenti a favore del Committente.

Il Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di stralciare dal contratto e di far eseguire da altra Impresa le pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

In tale caso, allorché verrà disposta la esecuzione della pavimentazione, si procederà ad una verifica preventiva dei piani di appoggio della pavimentazione onde accertare la finitura nei limiti di tolleranza previsti nel presente Capitolato Speciale - Parte II Norme Tecniche, restando comunque inteso che, in caso di deficienza di tali piani oltre i suddetti limiti, gli oneri relativi ai maggiori spessori dello strato di base in conglomerato, conseguenti alla carenza del sottofondo, resteranno a carico dell'Impresa in quanto esecutore dei rilevati e delle fondazioni stradali.

Analogamente qualora durante il periodo di garanzia si manifestassero nel manto stradale lesioni, cedimenti od altri inconvenienti imputabili ad inefficienze del rilevato, delle sottofondazioni e delle fondazioni stradali, l'Impresa esecutrice di tali lavori resterà ad ogni effetto responsabile anche dei danni arrecati alla pavimentazione.

Articolo 36 - Riserve - Accordo bonario

36.1 - Contestazioni tra la Committente e l'Impresa

Il direttore dei lavori o l'Impresa comunicheranno al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convocherà le parti entro quindici giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Impresa, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Impresa un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Impresa per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Impresa.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

36.2 - Riserve dell'Impresa

L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel

registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del Regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le pretese dell'Impresa, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del Codice, sono esaminate e valutate dalla Committente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del Regolamento.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del Codice senza che la Committente abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'Impresa può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Committente deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Impresa dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

36.3 - Accordo bonario

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuoverà, nei modi e coi termini di cui al comma 1 dell'art. 240 del Codice, la procedura prevista al fine di pervenire ad un accordo bonario.

L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quali che siano le contestazioni o le riserve che iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni su cui si fondano e contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute secondo le modalità indicate dall'art. 165 del Regolamento.

Articolo 37 - Definizione delle controversie - Foro competente.

Per la definizione delle controversie tra il Committente e l'Impresa sorte durante l'esecuzione del contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo bonario secondo quanto stabilito dall'art. 240 del Codice, le parti deferiranno la vertenza alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Torino, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

Articolo 38 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dagli artt. 135 e 136 del Codice, nei casi sotto riportati:

- a) qualora sia intervenuto, ai sensi di quanto previsto dall'135 del Codice a carico dell'impresa un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge1423/56;
- b) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell'Impresa alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- c) qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Impresa rispetto alle previsioni del programma;
- d) qualora l'Impresa o impresa subappaltatrice non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per che si trovi nelle immediate vicinanze;
- e) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere
- f) in caso di contravvenzione del divieto di cessione, anche parziale, del corrispettivo dell'appalto.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la risoluzione sarà dichiarata dopo la notifica di formale diffida da parte del Committente, con la quale sarà prescritto all'Impresa quanto debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi e sarà assegnato un termine per tale adempimento, ai sensi dei commi 2 e 4 del richiamato art. 136 del Codice.

Trascorsi tali termini senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni indicategli, il Committente, conformemente a quanto stabilito dai commi 3, 5 e 6 dell'art. 136 sopra indicato, disporrà la risoluzione del contratto e, conseguentemente, i

provvedimenti da assumere in seguito alla risoluzione, come disposto dall'art. 138 del Codice.

Articolo 39 - Recesso del contratto per volontà del Committente

Il Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 134 del Codice, di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di contratto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, secondo quanto precisato al comma 2 del citato art. 134.

Articolo 40 - Domicilio legale

L'Impresa deve avere un domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di Committente legalmente riconosciuta.

Il domicilio dell'Impresa è quello indicato nel contratto stesso, mentre la Committente elegge fin d'ora il proprio domicilio presso la sua sede legale sita in Susa-Fraz. San Giuliano 2

Articolo 41 - Spese di contratto

Le spese di stipulazione del contratto, di copia e di stampa degli elaborati relativi all'appalto, le spese di registrazione (a imposta fissa, in caso d'uso) e di bollo del contratto d'appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché le spese di bollo degli atti di contabilità e di collaudo dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, sono a carico dell'Impresa.

L'IVA verrà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge